



PROVINCIA DI CUNEO

Piano  
**T**erritoriale  
di  
coordinamento

QUADERNO N. 6  
a cura dell'Ufficio di Piano

**IL QUADRO GIURIDICO NORMATIVO  
IL PROGETTO OPERATIVO DEL P.T.C. PROVINCIALE**

Luglio 1994

PROVINCIA DI CUNEO

**IL QUADRO GIURIDICO NORMATIVO  
IL PROGETTO OPERATIVO DEL P.T.C. PROVINCIALE**

Quaderno di Piano n. 6

a cura dell'Ufficio di Piano

*Il Consiglio Provinciale con provvedimento n. 12 del 30 novembre 1992 approvò il Progetto Operativo del Piano Territoriale di Coordinamento, previsto dall'art. 15 comma 2 della L. 142/90.*

*Detto progetto operativo definisce, oltre che i contenuti del Piano, anche le fasi dell'attività di pianificazione (logistica; conoscitiva; interpretativa; strategica; attuativa)*

*La prima fase, dedicata alla ricognizione delle risorse (professionali; informative, tecnologiche) e delle problematiche emergenti, prevede, in un apposito capitolo, la ricostruzione dell'ambiente normativo entro il quale si andrà ad operare.*

*La mancanza di una legge regionale a cui riferire l'impostazione del Piano e la continua evoluzione/involuzione della disciplina in materia, impone la necessità di consolidare la presente ricerca con la creazione, all'interno dell'Ente, di un osservatorio permanente che curi gli aspetti giuridico-normativi connessi alla pianificazione.*

*Tale struttura è stata individuata all'interno dell'Ufficio Legale che è stato strutturato per la gestione informatica di banche dati nel settore giuridico.*

*La rassegna dell'ambito normativo in cui si cala il Piano Territoriale di Coordinamento, mette in evidenza le gravi lacune di fondo del nostro sistema giuridico in materia. Infatti, a fronte di un'articolazione complessa e, talvolta, sofisticata si deve constatare l'esistenza di problemi di fondo irrisolti, quali: la mancanza di una legge sul regime dei suoli, l'assenza di una chiara ed indiscriminante normativa sugli espropri, la difficoltà in cui si trova la finanza locale ecc...*

*Occorrerà, già nella fase di formazione del Piano, considerare con attenzione gli strumenti legislativi di cui si può disporre e mirare, ogni volta, ai risultati concreti che si ritengono realisticamente perseguibili.*

*Solo così il Piano potrà diventare punto di riferimento credibile per i programmi di sviluppo della società provinciale.*

*luglio 1994*

*Il Presidente  
Dr. Giovanni Quaglia*

## I N D I C E

### IL QUADRO GIURIDICO NORMATIVO

-----

### IL PROGETTO OPERATIVO DEL P.T.C. PROVINCIALE

	pag.
1.0 Il Quadro giuridico-normativo della Pianificazione del territorio	5
1.1 I Piani Quadro	7
1.2 Rapporti fra Pianificazione Territoriale e sistema ambientale	17
1.3 La Pianificazione del Territorio a livello comunale	27
1.4 Aspetti normativi e di impostazione del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia	41
2.0 Il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Cuneo - Progetto Operativo	43
2.1.0 Documento politico e programmatico	45
2.1.1 Compiti del Piano	
2.1.2 Le fasi per l'impianto delle attività di pianificazione	
2.2.0 Prima fase logistica	48
2.2.1 La struttura organizzativa	
2.2.2 Raccolta ed analisi progetti esistenti	
2.2.3 Definizione dell'ambiente normativo	
2.2.4 Individuazione dell'ambiente programmatico	
2.2.5 Analisi delle politiche territoriali della Regione, dello Stato e di "confine"	
2.2.6 Raccolta e mosaicatura degli Strumenti Urbanistici Comunali	
2.2.7 Organizzazione del Sistema Informativo Territoriale	
2.2.8 Rassegna delle condizioni organizzative del sistema pubblico	
2.2.9 Ricostruzione delle problematiche sociali	
2.2.10 Ricostruzione dei sub-sistemi funzionali	
2.3.0 Seconda fase interpretativa	54
2.3.1 Scenario economico e sociale	
2.3.1.1 Analisi socioeconomica	

2.3.1.2	Analisi economica	pag.
2.3.1.3	Analisi sociale	
2.3.2	Scenario insediativo e relazionale	
2.3.2.1	Analisi dei modelli insediativi	
2.3.2.2	Analisi dei servizi	
2.3.2.3	Analisi delle infrastrutture per i trasporti e comunicazioni	
2.3.3	Scenario Ambientale	
2.3.3.1	Analisi delle risorse ambientali	
2.3.3.2	Analisi delle condizioni di rischio e vulnerabilità	
2.3.3.3	Analisi dei sistemi antropici di utilizzazione	
2.3.4	Scenario organizzativo-istituzionale	
2.3.4.1	Valutazione delle configurazioni organizzative	
2.3.5	Costruzione della matrice ambientale	
2.4.0	Fase Strategica	56
2.4.1	Contenuti indicativi del Piano Territoriale di Coordinamento	
2.4.1.1	Il sistema degli Obiettivi Strategici	
2.4.1.2	Le politiche di concertazione ai vari livelli	
2.4.1.2.1	Le politiche di sistema	
2.4.1.2.2	Le politiche di confine	
2.4.1.3	Le politiche territoriali provinciali	
2.4.1.3.1	Settore primario	
2.4.1.3.2	Sistema produttivo secondario	
2.4.1.3.3	Sistema terziario	
2.4.1.3.4	Servizi pubblici	
2.4.1.3.5	Aree urbane	
2.4.1.3.6	Montagna	
2.4.1.3.7	Sistema dei trasporti e viabilità	
2.4.1.3.8	Le politiche ambientali	
2.5.0	Operatività del Piano (la fase attuativa)	59

**1.0**

**IL QUADRO GIURIDICO-NORMATIVO  
DELLA PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO**

## 1.1 PIANI QUADRO

La Pianificazione Urbanistica, che originariamente perseguiva scopi di ristrutturazione e sviluppo degli abitati, è diventata lo strumento per regolare tutti gli interventi sul territorio.

In base alla legge urbanistica 1150/42 il Piano Territoriale di Coordinamento (art.5) si configurava come atto facoltativo di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici; la finalità era quella di orientare e coordinare l'attività urbanistica in determinate parti del territorio nazionale.

Il Piano Territoriale, che aveva valore a tempo indeterminato, doveva dettare direttive con particolare riguardo:

- alle zone da assoggettare a particolari vincoli o destinazioni;
- nuovi nuclei edilizi o impianti di particolare importanza;
- rete delle principali comunicazioni.

Tale Piano avrebbe dovuto operare principalmente con zonizzazioni e vincoli cogenti per la strumentazione urbanistica comunale.

A livello sovracomunale la L.1150/42 aveva previsto un Piano Intercomunale disciplinato come Piano Sostitutivo di PRG piuttosto che come Piano Direttivo. A monte dell'insuccesso registrato da tale tipo di strumenti va considerata la mancanza di un livello di "governo" allo stesso livello del Piano.

Sino ad oggi la soluzione più valida è stata quella prospettata dalla L. 1102/71 per i territori montani (ora non più operante) che, accanto al Piano di Sviluppo (obbligatorio) prevedeva la facoltà di predisporre il Piano Territoriale di Zona.

Al Piano Urbanistico di livello intermedio avrebbe così corrisposto un livello di governo intermedio.

La L. 1102/71 nulla diceva sulle procedure di approvazione, rinviate alle leggi regionali.

Il problema non venne mai risolto per le aree non montane fino a quando le Regioni crearono, allo scopo, i Comprensori, istituti dal nome unico, ma costituiti da un ventaglio di accezioni. Nel dibattito sull'argomento il Comprensorio venne infatti definito come:

- aggregazione di Comuni per la gestione di servizi;
- minima unità di intervento;
- nuovo livello di governo intermedio.

Con il DPR 8/72 le funzioni amministrative in materia urbanistica furono trasferite alle Regioni.

Rimasero allo Stato gli aspetti metodologici e procedurali da osservare nella formazione dei Piani Territoriali Regionali, nonché gli standards edilizi massimi e minimi da osservare ai vari livelli della pianificazione.

Il DPR 616/77 completò il trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative in materia urbanistica, intendendola come "disciplina dell'uso del territorio comprensiva di tutti gli aspetti conoscitivi, normativi e gestionali riguardanti le operazioni di salvaguardia e di trasformazione del suolo nonché la protezione dell'ambiente".

Rimasero allo Stato le linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale.

Le opere pubbliche di interesse statale possono derogare, per quanto attiene alla loro localizzazione, dalle prescrizioni di Piano.

In seguito al trasferimento della materia operato dai predetti DPR la Regione Piemonte disciplinò il processo di pianificazione del territorio con le Leggi 43/77 e 56/77.

Un connotato peculiare che emerge da un primo esame delle norme regionali è l'assenza del Piano Territoriale come livello obbligatorio e autonomo.

In base alla L.R. 56/77 (tutela ed uso del suolo) i Piani Territoriali possono essere estesi al territorio dell'intera Regione ma anche riguardare singoli Comprensori o Aree Subcomprensoriali.

La Regione Piemonte individuò nel Comprensorio l'unità di pianificazione e programmazione.

Vennero quindi promossi i Piani Territoriali Comprensoriali allo scopo di coordinarli fino a costituire un quadro unitario esteso al territorio regionale.

La Regione, in base alla L.56/77 può altresì provvedere alla formazione del PTR come parte integrante del Piano Regionale di Sviluppo.

Il Piano Territoriale individua la struttura del sistema insediativo e dell'ambiente naturale e le politiche per la sua trasformazione e gestione.

Esso può definire, a livello esecutivo, i vincoli e gli interventi, oppure fornire indicazioni territoriali e normative.

La legge individua inoltre il Progetto Territoriale Operativo quale strumento di specificazione e attuazione del Piano Territoriale Regionale.

Alcuni Piani Territoriali Comprensoriali avevano previsto l'adozione di P.T.O. per indirizzare risorse private e pubbliche su progetti ritenuti strategici e prioritari ai fini del riequilibrio del territorio.

Purtroppo, le procedure estremamente complesse, l'accentramento in seno alla Regione della formazione dei Progetti, il mancato riconoscimento della Provincia quale Ente intermedio di programmazione, hanno, di fatto, bloccato lo sviluppo programmato e, paradossalmente, permesso la realizzazione, senza controlli, vincoli ed opposizioni, di quanto non era stato previsto dai Piani.

Un'interpretazione alquanto distante, e in un certo senso deviante, dallo spirito con il quale era stato individuato il PTO ( per definizione "Progetto" e "Operativo") è stata implicitamente data dalla Regione Piemonte con la Proposta del PTO del Po.

Risulta difficile infatti, in questo caso, individuare i requisiti di progettualità e di operatività previsti dalla L.56, trattandosi in sostanza di un Piano Settoriale da attuarsi, eventualmente, con PTO, e non invece con Piani d'Area che sono, per definizione, Piani Stralcio e di specificazione del Piano Territoriale.

Il Piano Territoriale previsto dalla L. 56/77 non è solo il momento delle scelte strategiche ma anche la precisazione delle interrelazioni tra territorio e scelte di

programmazione economica nonchè strumento che conferisce unitarietà a progetti e programmi di settore.

Esso costituisce pertanto quadro di riferimento per i programmi di tutti gli operatori pubblici e privati sul territorio.

Nel contesto delle leggi 56/77 e 43/77 il Piano Territoriale ha, oltre che un contenuto strategico, anche un contenuto operativo:

- da un lato la sua attuazione è legata al Programma Pluriennale di Attività e di spesa della Regione,
- dall'altro precisa norme immediatamente prevalenti sulla disciplina urbanistica.

Le relazioni territoriali con i Comuni contermini dovrebbero essere risolte: dal Piano Socioeconomico e Territoriale che ha il compito di stabilire criteri e parametri da osservare nella formazione dei piani locali e, per la soluzione di problemi specifici, dal PTO.

La L.R. 43/77 prevede che il Piano Regionale di Sviluppo si debba articolare anche in un documento che definisce "le linee di assetto territoriale regionale".

Tale documento, di adozione obbligatoria, si delinea come parte integrante del Piano Regionale di Sviluppo e privo di un'autonoma configurazione.

Si ravvisa pertanto una non identica interpretazione del Piano Territoriale da parte delle due leggi regionali.

Infatti, da un lato la L.43/77 prevede un processo programmatorio della Regione sovraordinato a quello degli Enti subregionali.

Dall'altro, la L. 56/77 lascia intravedere la possibilità di pervenire sostanzialmente ad un Piano Territoriale Regionale come mosaicatura dei Piani subregionali.

La L.R. 43/77 (Le Procedure della Programmazione) stabilisce che Il Piano Regionale di Sviluppo debba definire gli indirizzi generali di sviluppo economico e sociale, quelli concernenti l'Assetto del Territorio e le conseguenti priorità di intervento.

Il Piano Socioeconomico e Territoriale del Comprensorio doveva attuare le previsioni del Piano Regionale di Sviluppo e si configurava come Piano di Sviluppo e Piano Territoriale. La sua attuazione sarebbe avvenuta mediante: adeguamenti dei PRG-Piani e Programmi di Attuazione.

Il Piano Regionale di Sviluppo si attua tramite il Programma Pluriennale di Attività e di Spesa, nonchè attraverso Piani e Programmi degli Enti Locali.

Nell'attesa della praticabilità di una Pianificazione Globale si è continuato a ripiegare sull'ipotesi più realistica della Pianificazione settoriale.

Con la L.393/75 (norme sulle centrali elettronucleari e sulla produzione di energia elettrica) viene stabilito che i Programmi Pluriennali dell'Enel siano approvati dal Cipe nell'ambito del Piano Nazionale per l'Energia.

La L. 298/76 regola le servitù militari.

La L.R. 69/78 prevede che la Regione predisponga il Piano Regionale di Sfruttamento dei Giacimenti di Cave e Torbiere. L'autorizzazione concessa per

L'attività estrattiva costituisce atto di avvio del procedimento di Variante degli Strumenti Urbanistici Comunali.

La formazione dei Piani Agricoli Zonali venne prevista dalla L.R. 20/79. Tali Piani erano riferiti ad un territorio ricadente per intero all'interno di un Comprensorio, avente omogeneità colturale, di infrastrutture agricole, irrigue, mercatali.

Il Piano doveva indicare: le prospettive di sviluppo; l'assetto sociale ed economico; l'attitudine agricola e forestale; le terre incolte; gli interventi di sistemazione idrogeologica e idraulico-forestale.

L'assistenza tecnica e la metodologia sono state fornite dall'Esap (Ente per lo Sviluppo Agricolo del Piemonte).

La L.R. 64/79 stabilisce che la Giunta Regionale, nell'ambito del Piano Regionale di Sviluppo, predisponga un Piano di Settore delle Aree da attrezzare per insediamenti artigianali. Per il conseguimento delle finalità vengono concessi contributi in conto capitale per le opere di urbanizzazione primaria.

La L.R. 9/80 (Interventi per il Riequilibrio del Sistema Industriale) prevede che il Consiglio Regionale, annualmente, approvi ed aggiorni il Programma Pluriennale degli Interventi e il Relativo Programma Annuale di Attuazione. Detti Programmi sono formulati in coerenza con il Piano Regionale di Sviluppo.

Il Piano Regionale dei trasporti (1980) costituisce uno dei Piani Settoriali del PRS, quadro di riferimento dei Piani Comprensoriali dei Trasporti e contributo alla elaborazione del Piano Nazionale.

Nell'anno successivo, con la L. 151/81 (legge quadro per l'ordinamento dei trasporti pubblici) venne stabilito che le Regioni, nell'ambito delle proprie competenze, dovessero predisporre Piani Regionali dei Trasporti in connessione con le previsioni di Assetto Territoriale.

In base alla L.R. 18/84 (Legge generale in materia di Opere Pubbliche) il Consiglio Regionale approva il Piano Pluriennale delle Opere Pubbliche e i Programmi di Intervento Annuali predisposti in base ai Programmi Operativi degli Interventi Pubblici dei Comuni.

La L. 730/85 prevede la predisposizione di un Programma Regionale Agrituristico e di rivitalizzazione di aree rurali, redatto in armonia con la Pianificazione Territoriale, sulla base di proposte degli Enti Locali.

La L.R. 1/86 (Legge sui Trasporti e Viabilità) stabilisce che la pianificazione dei trasporti debba essere integrata con quella delle infrastrutture viarie, ferroviarie e servizi.

La Regione predispose il Piano Territoriale dei Trasporti in armonia con gli indirizzi di politica nazionale, quale specificazione del Piano Reg.le di Sviluppo e in stretta integrazione con gli indirizzi di Pianificazione Nazionale.

Il Piano Reg.le costituisce vincolo e indirizzo per gli Enti subregionali. Il Programma Pluriennale di Attività e di Spesa della Regione definisce gli interventi di competenza regionale precisando l'ammontare dei finanziamenti.

La Legge prevede:

- l'istituzione dell'assemblea dei sindaci sulla base dei Bacini di Trasporto;
- la delega alla Provincia delle linee extraurbane;
- l'istituzione del Comitato Regionale di Coordinamento dei Trasporti e Viabilità.

Lo Schema di Piano Provinciale dei Trasporti, articolato secondo i Bacini di trasporto, costituisce parte del Piano Regionale ed è strumento di indirizzo e verifica degli interventi previsti dalla Provincia, secondo gli obiettivi della Pianificazione socioeconomica e territoriale.

Lo schema di Piano è approvato dalla Provincia e inviato in Regione.

Sempre nel 1986 è stato predisposto lo Schema di Piano Nazionale dei Trasporti articolato nei seguenti punti: il problema della frantumazione delle competenze; lo scenario economico al 2000; i corridoi plurimodali; i sistemi infrastrutturali (valichi-porti-aeroporti-interporti); i sistemi organizzativi; i sistemi urbani.

Per il riordino dell'esercizio delle funzioni amministrative in seguito alla abolizione dei Comprensori, la Regione emanò la **L.R.16/89**.

Sulla base di quest'ultima:

- Le Province partecipano alla formazione del Piano Regionale di Sviluppo e alla formazione degli atti settoriali di programmazione socioeconomica e territoriale subregionale.
- L'Area Programma costituisce il riferimento territoriale per gli atti di programmazione e pianificazione. Si fa riferimento, per tale scopo, all'Assemblea dei Sindaci, prevista dalla L.1/86 sui Trasporti e la Viabilità.
- La legge istituisce, presso ogni Provincia, le Sezioni decentrate della Commissione Regionale per i Beni Culturali e Ambientali.

Entro un anno dall'entrata in vigore della legge, la Regione avrebbe dovuto provvedere alla delega alle Province, Comuni e Comunità Montane, di funzioni amministrative prioritariamente: nell'agricoltura, trasporti, commercio, artigianato, tutela dell'ambiente, formazione professionale, turismo, sport, caccia e pesca. Alla Provincia si sarebbe dovuto riservare la competenza per gli interventi di area vasta e alla Regione quelli rilevanti per l'intero territorio regionale.

Il nuovo assetto istituzionale dopo la **L. 142/90** ridisegna il sistema di relazioni fra Regione, Provincia e gli altri Enti Pubblici Territoriali.

Viene, in sostanza previsto un processo di pianificazione del territorio meno gerarchizzato, con un coinvolgimento più attivo delle amministrazioni locali.

La Provincia assume un ruolo di cerniera fra la pianificazione comunale e quella regionale all'interno di un duplice sistema di rapporti circolari.

Alle Regioni compete l'organizzazione dell'esercizio delle funzioni amministrative di livello locale non solo "delegandole" ma anche "attribuendole" a Comuni e Province.

La norma riafferma il ruolo programmatico generale della Regione che deve determinare gli obiettivi generali della programmazione economico-sociale e territoriale, i quali costituiscono la base per il riparto delle risorse destinate a finanziare gli investimenti degli Enti Locali.

La **L. 142/90** prevede il concorso degli EELL alla formazione dei Piani e

**Programmi Regionali che dovrà essere definito con apposita legge regionale.  
In sintesi, la L. 142/90:**

**-stabilisce una stretta interrelazione fra Programmazione Economica e Pianificazione Territoriale;**

**-attribuisce alla Regione il compito di determinare gli obiettivi del Piano piuttosto che quello di elaborare uno Strumento rigido di vincoli e imposizioni;**

**-delinea un processo di Pianificazione circolare nell'ambito di un rapporto fra Enti di tipo collaborativo;**

**-assegna alla Provincia un ruolo di centralità nei processi di Programmazione della Regione e in particolare demanda ad essa i seguenti compiti.**

**a) Concorso alla Programmazione Regionale**

**-concorso alla determinazione del Piano Regionale di Sviluppo e degli altri Piani e Programmi Regionali**

**-Raccolta e coordinamento delle proposte dei Comuni**

**In sostanza deve riconoscersi alla Provincia il potere di formulare indicazioni di priorità circa le proposte comunali in relazione ai Piani Provinciali.**

**b) Programmazione Propria**

**-L'attività Provinciale risulta vincolata alla Pianificazione Pluriennale collegata al Piano Regionale di Sviluppo.**

**Essa si articola in:**

**-Programmi Generali**

**-Piani di Settore**

**E' inoltre caratterizzata da una forte autonomia (Formula e Adotta).  
La Programmazione Regionale costituisce Quadro di riferimento.**

**Le Amministrazioni Pubbliche devono tener conto delle indicazioni che emergono dai Programmi Pluriennali della Provincia.**

**c) Compiti di Pianificazione Territoriale**

**-forma il Piano Territoriale di Coordinamento.**

**La L.Reg.le detta le procedure di approvazione e le forme di partecipazione dei Comuni. Vi è l'obbligo di conformità al PTC dei PRG e delle attività degli Enti Pubblici e Privati.**

**d) Compiti di Coordinamento dell'attività Programmatoria e Pianificatoria dei Comuni.**

- la Provincia ha funzione di coordinamento
- accerta la conformità dei PRG con il PTC.

L'operatività della L. 142/90 per quanto riguarda la programmazione economica e pianificazione territoriale dipende dalla legislazione regionale sulle procedure e sul concorso dei Comuni.

Il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, ferme restando le competenze dei Comuni e in attuazione dei programmi regionali, determina gli indirizzi di assetto del territorio e, in particolare indica:

- le diverse destinazioni del territorio in relazione alla prevalente vocazione delle sue parti;
- la localizzazione delle principali infrastrutture e delle principali linee di comunicazione;
- le linee di intervento per la sistemazione idrica, idrogeologica e idraulico-forestale e, in genere, per il consolidamento del suolo e la regimazione delle acque;
- le aree nelle quali sia opportuno istituire parchi o riserve naturali.

Il PTC viene trasmesso in Regione per l'accertamento della conformità agli indirizzi regionali della programmazione socioeconomica e territoriale.

Alla Provincia vengono attribuiti compiti di controllo degli strumenti urbanistici comunali, secondo le attribuzioni della Regione, e comunque quelli di accertamento della compatibilità degli strumenti stessi con le previsioni del PTC.

Gli Enti e le Amministrazioni Pubbliche si devono conformare ai Piani Territoriali di Coordinamento e tengono conto dei Programmi Pluriennali.

Nel livello provinciale viene pertanto individuata la dimensione ottimale per la verifica di coerenza fra Piano Territoriale di Coordinamento ed i Programmi di altri Enti.

Non si nascondono al riguardo alcuni dubbi soprattutto circa l'effettiva capacità del Piano Provinciale di divenire luogo contrattuale di programmi di Enti quali l'Anas, le Ferrovie, l'Enel ecc...

Con la L. 142/90 il Piano Territoriale di Coordinamento si colloca come strumento di attuazione della Programmazione economica generale e settoriale adottata dalla Provincia.

Non a caso la legge definisce prima i compiti provinciali di Programmazione Economica (comma 1-art. 15) e quindi quelli di Pianificazione Territoriale (comma 2)

La Programmazione Provinciale risulta legata alla Programmazione Pluriennale

che deve avere come riferimento il Piano Regionale di Sviluppo. Essa si articola in Programmi Generali e di Settore.

Il collegamento fra Pianificazione Territoriale e Programmazione Socioeconomica prosegue a livello di Comunità Montana, dove il Piano Urbanistico previsto dalla L.N. 1102/71 viene sostituito dalle indicazioni urbanistiche del Piano Pluriennale di Sviluppo Socioeconomico.

Dette indicazioni, una volta approvate dalla Provincia insieme al Piano Pluriennale di Sviluppo della Comunità Montana, contribuiscono alla formazione del Piano Territoriale di Coordinamento.

Uno strumento interessante, introdotto dalla L.142/90, per la soluzione di problematiche intercomunali settoriali è l'Accordo di Programma.

Per l'attuazione di opere o programmi che richiedano l'azione coordinata di più Enti Pubblici, il Sindaco o i Presidenti della Provincia o Regione possono promuovere un Accordo di Programma.

Per la verifica delle possibilità di accordo viene convocata una Conferenza fra i rappresentanti degli Enti.

L'accordo, qualora approvato dal Presidente della Regione, determina le variazioni degli Strumenti Urbanistici e sostituisce le Concessioni Edilizie.

Se l'accordo comporta il concorso di due o più Regioni, la conclusione spetta al Presidente del Consiglio dei Ministri.

L'Accordo di Programma potrebbe quindi sostituire il Progetto Territoriale Operativo per dare compimento a programmi di interesse sovracomunale, anche se il campo d'azione viene limitato a rapporti fra Enti Pubblici.

L'operatività dello strumento è ancora in gran parte da verificare anche se occorre constatare che il primo tentativo di un certo rilievo operato dalla Regione Piemonte con il Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica tende a far assumere all'Accordo un connotato più simile ad una delle tanti "leggi speciali" piuttosto che ad uno strumento territoriale attuativo.

Dopo il 1990 sono state emanate ancora alcune leggi settoriali che interagiscono con l'assetto del territorio ad area vasta. In particolare si ricordano:

La L. 223/90 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato) prevede che accanto ad un Piano di Ripartizione (bande di frequenza utilizzabili) venga redatto un Piano di Assegnazione (in base ai Bacini di utenza che, di norma corrispondono al territorio delle singole regioni).

Il rilascio delle concessioni per servizio pubblico corrisponde a dichiarazione di pubblica utilità e dà titolo per richiedere le Concessioni edilizie e per l'inserimento nei Piani Territoriali di Coordinamento.

I Comuni possono espropriare l'area indicata dal Piano di Assegnazione e dal Piano Territoriale di Coordinamento e concedono il diritto di superficie per l'installazione degli impianti.

Le Regioni adeguano i loro Piani Territoriali di Coordinamento.

Al riguardo non si può che annotare, con un certo stupore, che il legislatore utilizza per il Piano Regionale la stessa locuzione prevista dalla L. 142/90 per il Piano della Provincia.

La L. 10/91 (Attuazione del Piano Energetico Nazionale). Le Regioni individuano i bacini per gli interventi d'uso razionale dell'energia e utilizzo delle fonti rinnovabili e predispongono, d'intesa con l'Enea, un Piano Energetico Regionale.

Il rapporto fra la Pianificazione Territoriale Provinciale e quella delle Comunità Montane, viene regolato dalla L.R. 28/92 (Ordinamento delle Comunità Montane).

L'individuazione cartografica degli interventi previsti costituisce l'indicazione urbanistica che concorre, secondo la L.142/90, alla formazione del Piano Territoriale di Coordinamento e alla quale devono adeguarsi i Piani Comunali.

Al Piano Pluriennale di Sviluppo delle Comunità Montane devono raccordarsi anche gli interventi speciali per la Montagna previsti dalla normativa Cee, nonché da quella statale e regionale.

L'osservanza dello spirito derivante da tale disposto potrà già essere verificata nella predisposizione delle priorità che verranno assegnate per l'erogazione dei contributi CEE relativi all'obiettivo 5b.

Il sistema di Pianificazione orizzontale, individuato dalla L. 142/90 e riaffermato dalla L.R. 28/92 impone infatti che l'ordine di priorità dei progetti finanziabili, pur tenendo conto di strategie ad area vasta, debba essere individuato, in prima battuta, dalle Comunità Montane.

Il Piano Pluriennale di Sviluppo Socioeconomico delle Comunità Montane, che ha durata quinquennale ed è predisposto tenendo conto degli Strumenti Urbanistici Comunali e della Pianificazione Territoriale esistente, viene approvato dalla Provincia.

L'attuazione del Piano delle Comunità Montane avviene attraverso Programmi Annuali Operativi che integrano le Relazioni Previsionali e Programmatiche allegate ai Bilanci di Previsione.

Ogni anno le Comunità Montane possono presentare alla Regione Progetti Speciali Integrati che siano coerenti con il Piano Pluriennale di Sviluppo.

Il Nuovo Codice della Strada (L.285/92) ha previsto che i Comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti e quelli individuati dalle Regioni, debbano adottare i Piani Urbani del Traffico da aggiornare ogni 2 anni.

A livello sovracomunale le Province devono adottare i Piani del Traffico per la Viabilità Extraurbana in accordo con gli Strumenti Urbanistici e con il Piano della Viabilità e Trasporti.

## 1.2 RAPPORTI FRA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E SISTEMA AMBIENTALE

Una prima tutela nei confronti di utilizzazioni che potrebbero compromettere la stabilità del terreno o turbare il regime delle acque in determinate aree, venne operata dal Regio Decreto del 1923 con l'istituzione del vincolo idrogeologico.

Con le L. 1089 e 1497 del 1939 vengono tutelati rispettivamente i beni di interesse storico-artistico e le bellezze naturali.

La L. 1497/39 aveva previsto anche la possibilità di redigere Piani Territoriali Paesistici per la tutela di aree di particolare interesse ambientale. In seguito al trasferimento della materia urbanistica alle Regioni, tale strumento è diventato di competenza regionale.

La L. 1150/42 stabilì che i Piani Territoriali dovessero considerare le aree soggette a particolari vincoli di carattere storico, ambientale e paesistico da osservare.

La L.R. 56/77, prevede (art.9- integraz.LR 70/91) che la Regione provveda alla redazione dei Piani Paesistici nell'esercizio delle funzioni amministrative delegate dal DPR 616/77.

Stabilisce inoltre che:

- gli elenchi di cui alla L. 1497/39 possono essere integrati con deliberazione della Giunta Regionale;
- il PRG debba individuare i beni culturali ed ambientali da salvaguardare.

Nel 1979 la Regione emanò la L.R. 57 (norme per la gestione del patrimonio forestale) che prevede la predisposizione, da parte della Giunta Regionale, dei Piani di Assestamento Forestale.

Al fine di salvaguardare l'ambiente naturale vengono inoltre redatti i Piani Naturalistici che sono obbligatori per: le Aree Parco, le Riserve Naturali e per le Aree Attrezzate.

Con la L. 431/85 la Pianificazione Paesistica da facoltativa diventò obbligatoria per le Regioni e per lo Stato che, in caso di inadempienza regionale, deve esercitare i poteri sostitutivi. La legge non sopprime, ma integra la 1497/39.

La L. 431/85 stabilisce che all'art. 82 (trasferimento alle Regioni delle funzioni in materia dei beni ambientali) del DPR 616/77 sia aggiunto un comma che impone di sottoporre a vincolo paesaggistico alcune categorie di beni quali: i territ. costieri (per 300 m); le sponde dei laghi (per 300m); le sponde dei fiumi (per 150 m); le Alpi sopra i 1600 m; i ghiacciai; i boschi; gli usi civici; le zone archeologiche ecc...

I vincoli non si applicano alle zone A e B dei PRG, nella aree comprese nei PPA, e per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, consolidamento statico e conservativo che non alterino l'aspetto esteriore.

Le autorizzazioni regionali devono essere trasmesse al Ministero il quale può

procedere al loro annullamento o autorizzare gli interventi anche in caso di diniego regionale.

Entro 90 gg., dall'entrata in vigore della legge, le Regioni avrebbero dovuto inoltre determinare quali corsi d'acqua pubblici fossero da escludere dal vincolo ambientale per la loro irrilevanza a fini paesaggistici.

La L. 431/85 ha imposto alle Regioni di sottoporre a specifica normativa il proprio territorio mediante Piani Paesistici o Piani Urbanistico-Ambientali entro dicembre 1986.

La Regione Piemonte scelse la via dell'adeguamento dei Piani Territoriali Comprensoriali dando a questi una valenza paesistica.

La fine dell'esperienza comprensoriale non ha permesso tuttavia di verificare l'efficacia di tali strumenti: i Piani Territoriali Comprensoriali furono soltanto adottati mentre le loro estensioni paesistiche furono oggetto di una semplice "presa d'atto".

Gli strumenti di tutela previsti dalla L. 431/85 sono:

- i vincoli paesistici;
- i vincoli di inedificabilità temporanea (fino all'approvazione dei Piani Paesistici);
- i Piani Paesistici;
- i Piani Territoriali con valenza paesistica.

La Legge riprende il tema trattato dalla 1497/39 in modo non più puntuale ed estetizzante ma globale e pianificatorio.

Prevedendo la possibilità di adeguare i Piani Territoriali con specifica considerazione dei valori paesistici e ambientali in luogo in un Piano Paesistico settoriale, la L. 431/85 considera la Pianificazione Paesistica non più come processo autonomo ma completamente integrata nella pianificazione territoriale.

In altri termini la L. 431/85 prevede l'assunzione di obiettivi di tutela entro un processo organico di piano, introduce cioè il punto di vista paesaggistico nella pianificazione.

Rimane a questo proposito da chiarire se i vincoli paesistici del Piano Territoriale si configurano come limitazioni di ordine generale non indennizzabili, secondo la sentenza della Corte Costituzionale n. 56/68, oppure di tipo urbanistico, e quindi temporanei e indennizzabili.

La L.431/85 distingue fra ambiente e paesaggio per cui quest'ultimo risulterebbe immagine dell'ambiente.

Sarebbe perciò stato più opportuno parlare di Piani Ambientali che, oltre alle componenti estetico artistiche, avrebbero competenza più esplicita per quanto riguarda le componenti ecologico-naturalistiche.

La legge non indica nè la forma, nè i contenuti, nè la procedura del Piano Paesistico.

Tali indicazioni sono state successivamente fornite dalla L.R.20/89.

Nel 1985 la CEE emanò la direttiva n. 337 per la Valutazione di Impatto Ambientale su determinati progetti pubblici e privati.

La procedura individuata, descrive e valuta gli effetti diretti e indiretti di un progetto sui seguenti fattori:

- l'uomo, la fauna, la flora;
- il suolo, l'acqua, l'aria, il clima, il paesaggio;
- i beni materiali e il patrimonio culturale.

Formano oggetto di valutazione:

- le raffinerie di greggio;
- le centrali termiche con potenza superiore a 300 MW;
- gli impianti di stoccaggio o eliminazione di scorie radioattive;
- gli impianti per l'estrazione o lavorazione dell'amianto;
- gli impianti chimici integrati;
- la costruzione di autostrade, ferrovie, aeroporti con pista sup. a 2100m;
- i porti e le vie navigabili;
- gli impianti per l'eliminazione dei rifiuti tossici.

La normativa prevede che formino oggetto di valutazione, qualora rischino di provocare trasformazioni ecologiche negative e quando gli Stati membri lo richiedano, progetti riguardanti:

-l'agricoltura- l'industria estrattiva ed energetica- la fabbricazione del vetro- l'industria chimica e dei prodotti alimentari- l'industria della gomma- i grandi progetti di infrastrutture.

Nell'anno successivo, con la L. 349/86, venne istituito il Ministero dell'Ambiente il quale:

- esercita funzioni in materia di inquinamento atmosferico e acustico, di concerto con i Ministeri della Sanità e Trasporti;
- interviene nei Piani di Settore a carattere nazionale che abbiano rilevanza di impatto ambientale.
- si pronuncia sulla Compatibilità Ambientale, sentita la Regione interessata, di concerto con il Ministero dei Beni Culturali.

Vennero inoltre trasferite al Ministero dell'Ambiente le competenze esercitate dal Ministero dell'Agricoltura e Foreste in materia di Parchi Nazionali e Riserve Naturali.

Ai fini dell'esercizio delle attribuzioni previste, furono istituiti i servizi di prevenzione dagli inquinamenti; risanamento ambientale; conservazione della natura e valutazione di impatto ambientale.

Con il DP Cons. Min. 377/88 venne emanato il Regolamento per le Pronunce di Compatibilità.

All'elenco previsto dalla Direttiva CEE furono aggiunte le seguenti categorie di progetti:

- Le centrali nucleari;
- Le acciaierie integrate;
- le dighe con altezza superiore a 10 m e capacità sup. a 100.000 mc.

Nello stesso anno vennero emanate le "Norme tecniche per la redazione degli studi di Impatto Ambientale" che prevedono la seguente articolazione:

#### Quadro di Riferimento Programmatico

-Fornisce gli elementi conoscitivi sulle relazioni fra opera progettata e atti di Pianificazione e Programmazione Territoriale e settoriale.

#### Quadro di Riferimento Progettuale

-Descrive il Progetto e le soluzioni adottate a seguito degli studi effettuati  
In particolare precisa:

- la natura dei beni e servizi offerti;
- il grado di copertura della domanda anche in riferimento all'ipotesi di assenza dell'intervento;
- la prevedibile evoluzione del rapporto domanda/offerta;
- i criteri che hanno guidato le scelte progettuali.

Per le opere pubbliche si illustrano i risultati dell'Analisi Costi-Benefici, ove richiesto.

Nel Quadro Progettuale si descrivono inoltre:

- le aree occupate;
- le norme urbanistiche;
- i vincoli e le servitù;
- le motivazioni tecniche della scelta progettuale.

#### Quadro di Riferimento Ambientale

- Stima gli impatti dell'opera sull'ambiente
- Descrive le condizioni della modificazione d'uso del territorio.

I componenti e i fattori ambientali presi in esame sono:

L'atmosfera, l'ambiente idrico, il suolo e sottosuolo, la vegetazione, la flora, la fauna, gli ecosistemi, la salute pubblica, il rumore, le vibrazioni, le radiazioni, il paesaggio.

La L.20/89 stabilisce che la Regione debba redigere i Piani Paesistici laddove siano presenti particolari beni ambientali e comunque all'interno delle seguenti

aree:

- località incluse negli elenchi della L.N. 1497/39
- nelle aree e località comprese nelle categorie di cui alla L.431/85
- nelle aree individuate dai Piani Territoriali.

Il Piano Paesistico è formato dalla Giunta Regionale anche su richiesta delle Province e dei Comuni

Gli elaborati previsti comprendono:- le tavole di analisi delle caratteristiche culturali, ambientali, paesaggistiche;- il quadro delle compatibilità d'uso ed i vincoli.

Per la tutela dei beni culturali e ambientali possono essere utilizzati:

- da un lato i Piani Territoriali previsti dalle L.R. 56/77 qualora contengano una specifica ed esauriente considerazione dei valori ambientali;
- dall'altro i Piani Paesistici, configurati come strumenti obbligatori per determinate località.

Il Piano Paesistico si configura anche come Piano Attuativo dello stesso Piano Territoriale avente la valenza multipla:

- di analisi strutturale e morfologica,
- di prescrizioni e vincoli,
- di indicazioni normative e operative cogenti per gli strumenti comunali e vincolanti per i privati.

Quest'ultimo punto impone che la cartografia debba essere sufficientemente dettagliata in modo da fornire agli operatori un riferimento certo.

Si impongono, a questo proposito, alcuni interrogativi sulla effettiva possibilità di un Piano Territoriale di livello Provinciale di sostituire la Pianificazione Paesistica e di superare i vincoli generalizzati imposti dalla L.431/85.

E' opportuno, al riguardo, fare alcune considerazioni sulle categorie di beni individuati dalla L.431.

La variabilità nel tempo della localizzazione sul territorio di alcune categorie di beni (acque pubbliche, boschi, nuovi ritrovamenti archeologici ecc...) fa ritenere di maggior rilevanza l'aspetto normativo rispetto alla rappresentazione cartografica degli oggetti da tutelare. E' importante in questo caso prevedere la possibilità di approfondimenti ed integrazioni successive alla predisposizione del Piano

Territoriale che, utilizzando una scala adeguata agli argomenti da trattare, possano sviluppare ed aggiornare i temi presi in considerazione a livello provinciale.

Nel caso dei corsi d'acqua, proprio perchè si tratta di beni che, per la loro natura, non hanno una collocazione territoriale immutabile nel tempo, occorrerebbe la specificazione dei termini di sponda e piede degli argini per l'individuazione esatta dei 150 m sui PRG.

Il concetto di proiezione orizzontale semplifica notevolmente la procedura di controllo anche se risulta, talvolta, eccessivamente penalizzante e non giustificato. E' il caso delle valli alpine ove si possono riscontrare situazioni in cui, a causa degli elevati dislivelli in gioco, la distanza reale non è assolutamente confrontabile con la sua proiezione.

Il Piano Territoriale con valenza paesistica dovrebbe poter disegnare, nelle aree che si discostano dalla condizione media presa in considerazione dalla L. 431/85, le distanze di rispetto più confacenti.

Per quanto riguarda il Bosco è indispensabile che un Piano Territoriale a valenza ambientale possa far riferimento ad una definizione univoca. In caso contrario si troverebbe nella necessità di darsi, in modo autonomo, definizioni che potrebbero creare problemi interpretativi a livello regionale.

Nei confronti degli Usi Civici, pur dovendo prendere atto di quanto disposto dalla L.431/85, non si può non considerare:

a) la non corrispondenza fra gli scopi iniziali dell'istituto e la tutela ambientale (i terreni più interessanti sotto questo aspetto, e cioè gli incolti, da un lato, e i terreni ad acclività moderata, dall'altro, non sono generalmente soggetti ad uso civico).

b) la non corrispondenza (e talvolta incongruenza storica) fra esigenze d'uso attuali, così come riconosciute dalle collettività locali, e diritti d'uso garantiti.

Le ipotesi sul concetto di paesaggio e sulle conseguenti forme di tutela non paiono approdare ad un'unica interpretazione.

Si passa infatti da un concetto di salvaguardia dei valori naturali a quello che intende il paesaggio come trasformazione antropica dell'ambiente.

Il Piano dovrebbe, in tal senso controllarne le trasformazioni.

Altri sostengono invece che la componente ambientale debba considerarsi come componente invariante alla quale adeguare gli altri sistemi o scenari interpretativi. In questo caso la materia paesistica diventerebbe oggetto di un "pre-piano".

La componente conoscitiva del piano deve consentire di valutare i processi di formazione, i livelli di fragilità, i caratteri distintivi, le tendenze evolutive prevedibili e desiderabili delle diverse tipologie di paesaggio (naturale, rurale, urbano, ecc..)

Indipendentemente dalle interpretazioni che emergono dal dibattito culturale sull'argomento, occorre constatare che, alla luce delle esperienze anche recenti, il controllo delle modificazioni ambientali passa attraverso una concertazione fra

interessi collettivi ponderati in base al loro peso politico ed economico.  
La Pianificazione Territoriale, intesa nella sua impostazione più pragmatica, dovrebbe almeno cercare di dare razionalità ed oggettività a tale processo.

La L.R. 45/89 disciplina gli interventi e le attività da eseguire nelle zone soggette a vincolo ai sensi dei RDL del 1923 e 1933.

Viene fornita una definizione del bosco (proiezione delle chiome non inferiore al 50% o 25% sopra i 1600 m in appezzamenti superiori a 5000 mq).

Per modificazione del suolo si intendono gli interventi che non alterano l'originaria destinazione; per trasformazione del suolo, quelli che invece la modificano.

Le autorizzazioni, rilasciate dal Presidente della Giunta regionale riguardano:

- modificazioni o trasformazioni superiori a 5000 mq o 2500 mc;
- opere pubbliche il cui costo supera i 250 milioni;
- attività estrattive;
- impianti sciistici e piste;
- bacini e invasi idrici;
- impianti di smaltimento e deposito rifiuti;
- linee elettriche con estensione sup. a 250 ml o potenza sup. a 30 Kw.

Gli interventi autorizzati comportano l'obbligo di provvedere al rimboschimento per una superficie 10 volte superiore se boscata o uguale se non boscata.

La L. 183/89 "norme per la difesa del suolo" individua bacini idrografici di rilievo nazionale, interregionale e regionale. Lo strumento territoriale previsto è il Piano di Bacino.

Nonostante l'approccio globale e l'adozione del metodo della Pianificazione degli interventi, la L. 183/89 non è una legge generale sulle acque ma piuttosto una legge incentrata sulla difesa dalle acque (Pianificazione dell'Assetto Idraulico). Non vengono infatti trattati argomenti quali: la bonifica, l'irrigazione, la qualità, gli usi civili.

Il Piano di Bacino ha valore di Piano Territoriale di Settore; deve essere coordinato con i Programmi Nazionali, Regionali e Subregionali di sviluppo economico e di uso del suolo.

E' previsto il riordino del Vincolo Idrogeologico. Tale facoltà, peraltro, è demandata anche ai Piani Territoriali Regionali. Potrebbero, in tal caso, essere introdotti elementi di confusione nella ripartizione delle competenze.

I vincoli, quando incidono sulle materie di competenza regionale o provinciale, devono mantenersi nei limiti delle funzioni di indirizzo e coordinamento.

Vengono istituite le Autorità di Bacino con la partecipazione di Stato e Regioni.

Le Regioni delimitano i bacini di propria competenza; collaborano nell'elaborazione dei Piani di Bacino di livello nazionale; elaborano, adottano, approvano e attuano i Piani di Bacino di rilievo regionale.

I Comuni, la Provincia, le Comunità Montane, i BIM e altri Enti Pubblici, partecipano all'esercizio di funzioni regionali in materia, nei modi e nelle forme stabilite dalle Regioni.

Nei Bacini di rilievo nazionale è istituita l'Autorità di Bacino composta da un Comitato Istituzionale e da un Comitato Tecnico. Il Comitato Tecnico elabora il Piano di Bacino avvalendosi di una Segreteria tecnico-operativa.

Le Autorità di Bacino devono adottare uno Schema Previsionale e Programmatico per la definizione delle linee fondamentali di Assetto del Territorio.

La L. 142/90 assegna alle Province compiti in materia di difesa del suolo e la tutela e valorizzazione delle risorse idriche. Occorre tuttavia considerare che la l. 142/90, essendo una legge di principi, dovrà essere attuata con la legislazione regionale.

Nello schema della L.183/89, per comprendere il ruolo delle Province, occorre prima individuare le funzioni regionali e quindi, al loro interno, stabilire quelle di livello provinciale.

La L.R.12/90, integrata con la L.R. 36/92, (norme in materia di aree protette), stabilisce che la Giunta Regionale debba predisporre il Piano Regionale delle Aree Protette.

Nelle aree parco devono essere redatti i Piani d'Area (Piani per il Parco) che costituiscono stralcio e specificazione del Piano Territoriale.

Gli altri strumenti di pianificazione nell'ambito delle Aree Protette sono:

- I Piani di Assestamento Forestale
- I Piani Naturalistici
- I Piani di Intervento (piani attuativi per le infrastrutture)
- Il Piano economico e sociale per la promozione delle attività compatibili.

I territori sottoposti a tutela sono classificati:

- Parco Naturale (per la conservazione ambientale e per uso ricreativo);
- Riserva Naturale (per la protezione di uno o più valori ambientali);
  - Integrale (in cui sono ammessi solo interventi a scopo scientifico)
  - Orientata (con l'ammissione dei soli interventi agricoli e silvopastorali);
  - Speciale (biologica, zoologica, geologica, archeologica, etnologica ecc...).

La partecipazione delle Province alla gestione del Parco è assicurata attraverso la nomina di rappresentanti nel Consiglio Direttivo.

La L.N. 394/91 (legge quadro sulle aree protette), prevede l'istituzione di Parchi e Riserve naturali Nazionali e Regionali.

La classificazione e l'istituzione di Parchi di interesse locale sono effettuate dalle Regioni.

E' istituito il Comitato per le Aree Naturali Protette presieduto dal Ministro dell'Ambiente e composto dai Ministri dell'Agricoltura, della Marina, dei Beni Culturali e da 6 Presidenti di Regione designati per un triennio.

Il Comitato ha il compito di:

- predisporre la "Carta della Natura", che individua lo stato dell'ambiente, evidenziandone i valori naturali e la vulnerabilità,
- integrare la classificazione delle aree protette e adottarne il Programma,
- predisporre il Piano Triennale delle Aree Protette.

La legge istituisce un nuovo soggetto di diritto pubblico: l'Ente Parco il quale predispone il "Piano per il Parco".

Il Piano per il Parco sostituisce, ad ogni livello, i Piani Paesistici, i Piani Territoriali o Urbanistici e ogni altro strumento di pianificazione.

Per la gestione viene costituita la Comunità per il Parco, composta da Presidenti della Regione, Provincia, Comunità Montana e Sindaci.

E' garantita la partecipazione delle Province, Comunità Montane e Comuni al procedimento di istituzione dell'area protetta. Le loro indicazioni sono acquisite attraverso Conferenze Finalizzate.

La L.142/90 (Ordinamento delle Autonomie Locali), prevede che il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia indichi le aree ove sia opportuno istituire Parchi o Riserve Naturali.

La L. 157/92 (norme per la protezione della fauna salvatica e per il prelievo venatorio) stabilisce che le Regioni esercitino le funzioni amministrative ai fini della Pianificazione faunistico-venatoria. Le Regioni e le Province realizzano i Piani Faunistico-Venatori articolati per comprensori omogenei.

I Piani Faunistico-venatori comprendono: le oasi di protezione, le zone di ripopolamento e cattura, i centri pubblici e privati di riproduzione, ecc...

### 1.3 LA PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO A LIVELLO COMUNALE

Il Piano Regolatore Generale del Comune ha subito un complesso e profondo processo evolutivo identificandosi:

- prima con il controllo igienico ed estetico degli abitati;
- poi, fornendo il riferimento per l'allineamento delle nuove costruzioni;
- quindi divenendo strumento per il coordinamento dello sviluppo dell'intero abitato;
- ed infine Strumento per l'Assetto e lo Sviluppo del Territorio.

In questa nuova accezione la pianificazione territoriale comunale diventa una materia interdisciplinare che si deve integrare con la pianificazione a livello di area vasta.

Per questo motivo una disamina della Legislazione a cui deve riferirsi il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia non può prescindere dal considerare l'ambiente normativo entro il quale si colloca lo strumento base per il controllo dello sviluppo del territorio in Italia.

Infatti pur ritenendo che la dimensione comunale sia troppo limitata per previsioni di coordinamento e di sviluppo, il PRG, al momento attuale, rimane ancora lo strumento principale della pianificazione urbanistica.

La mancata soluzione di alcuni problemi di fondo quali:

- il regime delle aree fabbricabili;
- la durata e l'indennizzabilità dei vincoli;
- la legislazione sull'esproprio;
- un'efficiente finanza locale

ha limitato notevolmente l'efficacia di questo strumento.

La legislazione urbanistica attuale, anche se profondamente modificata e integrata, risale al 1942.

La sua impostazione gerarchica a cascata, risentiva della situazione politica del momento, si collocava, cioè, in una realtà centralizzata che limitava molto le autonomie locali.

Il PRG previsto dalla L. 1150/42 si configura come un Piano di Massima da attuare con Piani Particolareggiati.

Avendo valore a tempo indeterminato ed essendo esteso a tutto il territorio comunale non poteva infatti contenere previsioni di dettaglio.

A differenza delle prescrizioni della L. del 1865, non era infatti nella sua intenzione, immediatamente esecutivo.

Gli attuali PRG, rispetto a tale impostazione, hanno usurpato parzialmente, non solo funzioni istituzionali dei Piani Particolareggiati, ma anche alcune funzioni dei Regolamenti Edilizi. Un Piano, quando diventa eccessivamente esecutivo, impone il ricorso a continue varianti.

In pratica è invalsa la tendenza, legittimata in Piemonte dalla L.R. 56/77, di inserire nei PRG prescrizioni immediatamente attuative.

In sede di approvazione dei Piani Particolareggiati la difficoltà maggiore consisteva nell'esame istruttorio da parte del Ministero dei Lavori Pubblici. (*Oggi, in base alla L. 47/85, non è neppure necessaria l'approvazione regionale quando i PP sono conformi ai PRG*).

Per questi motivi avevano progressivamente acquistato importanza i Piani di Lottizzazione disciplinati dalla L. 765/67.

L'esproprio, nella L.1150/42 era consentito:

- nelle aree necessarie per le opere pubbliche
- in quelle inedificate destinate all'espansione urbana.

Per quanto riguarda le aree inserite nel Piano vigevano due principi:

- nell'indennità di esproprio non si doveva tener conto degli incrementi di valore derivanti dal Piano;
- i vincoli non dovevano essere indennizzati.

I difetti più gravi della legge riguardavano:

- la complessità delle procedure;
- la inadeguata definizione dei Piani Territoriali;
- il mancato coordinamento delle procedure di esproprio con quelle generali vigenti;
- la fragilità del sistema sanzionatorio.

Anche a causa di questi limiti e, soprattutto delle procedure estremamente lente e complesse per l'approvazione dei PRG, tutta la ricostruzione postbellica venne attuata utilizzando lo strumento del Piano di Ricostruzione e facendo ricorso all'istituto della Concessione.

La ricostruzione del sistema infrastrutturale e industriale avvenne anch'essa al di fuori di ogni Pianificazione del territorio, resa inagibile anche dalla crescente autonomia degli Enti di Intervento.

La Costituzione aveva stabilito fra i suoi principi fondamentali, alcuni punti importanti per l'impostazione di una corretta politica territoriale:

- il decentramento regionale;
- la tutela del paesaggio e del patrimonio artistico;
- la funzione sociale della proprietà privata e la conseguente possibilità di esproprio per motivi di pubblico interesse.

L'attuazione tempestiva e puntuale del dettato costituzionale avrebbe probabilmente consentito di dar maggior efficacia alla L.1150/42.

Gli anni 50 videro un'impostazione della politica territoriale strettamente settoriale la cui programmazione venne affidata ad organismi diversi da quelli istituzionali: INA Casa, Cassa per il Mezzogiorno, Società Autostradali, Concessionarie a partecipazione statale.

A questi Enti veniva concessa una notevole elasticità gestionale ed erano affidati finanziamenti in conto capitale.

Per contro, ai Comuni venivano imposti rigidità e controlli paralizzanti, e venivano assegnati contributi in conto interessi.

Gli Enti per l'Edilizia popolare abitualmente realizzavano (ma la prassi è ancora attualmente praticata) i propri interventi su aree di proprietà pubblica o con destinazione agricola.

In tal modo, oltre alla nascita di quartieri avulsi dalla logica di piano venivano generati problemi urbanistici e relazionali (viabilità, traffico, trasporti ecc.) e venivano avviati processi speculativi nelle aree al contorno.

Nel frattempo le Città, rimaste sostanzialmente statiche sino ad allora, cominciarono ad espandersi a velocità vertiginosa, condizionate sia dalla casualità degli interventi pubblici che dalla pressione degli interessi sull'incremento del valore dei terreni che diventavano edificabili.

Per fronteggiare tale situazione vennero a delinearsi due azioni contrapposte:

- da un lato l'eliminazione della speculazione fondiaria attraverso l'espropriazione delle aree necessarie all'espansione urbana
- dall'altro la riduzione di tali rendite con una adeguata politica fiscale.

Si tentò di seguire entrambi gli indirizzi:

Nel 1962 vennero approvate:

- la legge 246 sull'INVIM
- la 167 per favorire l'acquisizione delle aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare.

Subito dopo il Ministro Sullo predisponne una nuova legge urbanistica, mai andata in porto, che prevedeva l'esproprio generalizzato delle aree fabbricabili.

Con l'entrata in vigore della L.167/62 iniziava la lunga opera di adeguamento del sistema legislativo che sembrava aver raggiunto un suo primo compimento con la L. 10/77 e che invece, con la sentenza 5/80 della Corte Costituzionale è stata in gran parte compromessa.

La L. 167/62 prevedeva la formazione di un Piano Particolareggiato (Piano di Zona) allo scopo di:

- reperire, nell'ambito dei Piani Urbanistici, le aree per l'edilizia economica e popolare;
- acquisire il terreno ad un prezzo equo;
- autofinanziare il processo urbanizzativo.

La fusione fra edilizia economica con quella popolare era stata prevista al fine di evitare fenomeni di segregazione sociale.

Il Piano di Zona poteva essere formato con procedure più rapide e semplificate anche in variante al PRG o al Piano di Fabbricazione.

I proprietari dei terreni potevano realizzare essi stessi gli edifici di edilizia economica e popolare.

L'indennità di esproprio era determinata dall'UTE secondo la L. del 1865:

*Il valore venale doveva essere riferito a 2 anni prima dell'adozione del Piano ed essere determinato senza tener conto degli incrementi di valore da esso derivanti.*

In tal modo però si creava una disparità di trattamento rispetto ai proprietari espropriati secondo le norme tradizionali rimaste in vigore nonché verso quelli che potevano continuare a lucrare sulla rendita fondiaria senza essere obbligati a contribuire al pagamento del costo delle urbanizzazioni.

Solo con le leggi 765/67 e 10/77 è stata in larga misura eliminata quella differenza che, riguardo agli oneri di urbanizzazione, la L.167/62 aveva determinato fra le aree comprese nei Piani di Zona e le residue aree residenziali: le edificazioni su queste ultime non erano infatti subordinate all'accollo degli oneri.

Sotto l'aspetto contenutistico, il Piano di Zona non si differenzia dal Piano Particolareggiato.

*L'attuazione dei PZ era articolata in Programmi Pluriennali.*

*Detti Programmi dovevano:*

- individuare le parti da attuare, le urbanizzazioni ed i mezzi necessari
- stabilire la quota da cedere in proprietà e quella in diritto di superficie

*Era previsto che più Comuni limitrofi potessero consorziarsi per formare un unico Piano di Zona di interesse sovracomunale.*

La L.R. 56/77 denomina questo piano PEEP (Piano per l'edilizia economica e popolare).

*In base alla L.R. 56/77 sono obbligati al PEEP :*

- i Comuni che hanno adottato un PRG Intercomunale con popolazione oltre i 20.000 abitanti.
- i Comuni ove sia prevista la realizzazione di più di 90.000 mc per residenza temporanea o permanente
- i Comuni ove siano previsti insediamenti produttivi superiori ai 5 ettari.

Le norme della 167/62 che disciplinavano l'esproprio furono annullate dalla Corte Costituzionale.

Nel 1967 si giunse alla Legge Ponte n. 765 con la quale vennero determinati gli standards urbanistici. Nell'anno di moratoria si verificò un enorme boom edilizio.

La L.765 prevede il ricorso a Piani Particolareggiati o Piani di Lottizzazione per interventi che comportino densità fondiarie superiori a 3mc/mq e altezze superiori a 25 m.

*La legge subordinava le lottizzazioni:*

*-alla cessione della aree per l'urbanizzazione primaria e ad una quota parte di quella secondaria*

*-all'assunzione degli oneri relativi a tali urbanizzazioni*

Con la legge ponte venne innovata la disciplina del Programma di Fabbricazione fino a promuoverne un'equiparazione, sotto vari aspetti, ai PRG

Il Piano di Fabbricazione era nato come allegato del Regolamento Edilizio e doveva incidere, soprattutto, attraverso la tipologia edilizia.

La legge non stabilisce per il PdF la pubblicazione per cui non si ha, a differenza

*del PRG, la fase delle osservazioni e controdeduzioni.*

*Il Piano di Fabbricazione non è più stato previsto dalla legislazione piemontese.*

Nel 1968 con la Sentenza n. 55 la Corte Costituzionale annullò gli articoli della L. 1150/42 che prevedevano vincoli atemporali preordinati all'esproprio.

Il legislatore, per contemperare l'esigenza di rispettare i principi della Corte Costituzionale con l'impossibilità finanziaria dei Comuni di indennizzare i vincoli dei PRG, emanò la L.1187/68 con la quale vennero limitati i vincoli di inedificabilità a 5 anni.

La Sentenza 56/68 della Corte Costituzionale aveva precisato che l'incostituzionalità prevista dalla sentenza 55 non era da applicarsi ai beni di rilevanza ambientale e paesaggistica.

Con la L.865/71 vennero:

-unificati i criteri per l'assegnazione delle case popolari e prescritto lo scioglimento degli Enti di intervento edilizio esistenti (Gescal, Incis...)

-regolati i canoni di affitto per l'edilizia pubblica

-rilanciata l'esperienza della proprietà indivisa

Di particolare interesse erano le norme espropriative che semplificavano le procedure. L'indennità era determinata in base al valore agricolo medio (maggiorato nei centri abitati) con incremento del prezzo in caso di cessione volontaria e indennità per il coltivatore agricolo.

Al fine di consentire l'applicazione di tali norme la legge obbligava a delimitare i centri abitati.

La legge conteneva inoltre rilevanti modificazioni delle leggi urbanistiche precedenti e in particolare prevedeva un nuovo strumento attuativo: il PIP (Piano degli Insediamenti Produttivi) le cui aree possono essere interamente espropriate e cedute in parte in proprietà e in parte in diritto di superficie.

La legge, in sostanza, stabiliva precise correlazioni fra Pianificazione, norme sugli espropri e politica edilizia.

Sino al 1942 è mancato in Italia uno strumento idoneo alla disciplina delle aree industriali. Con la L. 1150 tali aree vennero previste, nel contesto del PRG, attraverso la destinazione d'uso del suolo. Le zone industriali si svilupparono, in questo contesto, essenzialmente per iniziativa privata.

Nel secondo dopoguerra si ripropose, a livello politico, lo sviluppo del Mezzogiorno attraverso la sua industrializzazione.

Gli interventi della Cassa per il Mezzogiorno vennero inquadrati in una sommaria pianificazione territoriale disancorata dalla legislazione urbanistica nazionale.

La Pianificazione locale era infatti estremamente lenta; occorreva invece una strumentazione semplice ed agile basata su organi più efficienti (Consorzi Industriali).

Solo con la L. 865/71 venne affrontato il problema urbanistico degli insediamenti produttivi sotto gli aspetti:

- della dislocazione spaziale;
- della pianificazione tecnica;

- dell'attuazione economica;
- dei servizi indotti necessari.

Il Piano degli Insediamenti Produttivi ha i seguenti fini:

- garantire la disponibilità delle aree;
- promuovere un'organica pianificazione urbanistica esecutiva;
- dare operatività a politiche territoriali di sviluppo e riequilibrio.

I PIP hanno, più dei normali Piani Particolareggiati una funzione incentivante. Le destinazioni d'uso consentite sono:

- industriali;
- artigianali;
- commerciali;
- turistiche.

*La Legge 47/85 stabilisce che i PIP (come gli altri PA) non sono più soggetti all'autorizzazione regionale, a meno che non siano dichiarati di interesse regionale dal PTR o con apposita deliberazione.*

*L'entrata in vigore del PIP comporta dichiarazione di pubblica utilità..*

*La L.R. 56/77 stabilisce che la convenzione allegata al PIP fissi:*

- le modalità per la definizione del valore delle singole proprietà;
- gli impegni e le garanzie assunte dalle imprese;
- i criteri per garantire l'equilibrato rapporto fra posti di lavoro e disponibilità di alloggi, servizi, trasporti pubblici.

Il DPR 616/77 pose le premesse per l'attività programmatrice e finanziaria delle Regioni.

Con l'art. 80 vennero trasferite alle Regioni le funzioni amministrative relative alla materia urbanistica;

con l'art. 92 le funzioni amministrative concernenti l'edilizia residenziale pubblica (programmazione, localizzazione, gestione).

L'inserimento delle Regioni nel processo di pianificazione del territorio non ha tuttavia portato i risultati sperati.

Il rapporto con i Comuni è stato generalmente affrontato:

- o in termini demagogici (con l'attribuzione di compiti che i Comuni non erano in grado di svolgere)
- o in termini di controllo, pesante, burocratico, formale.

La L. 10/77 tentò di risolvere definitivamente il problema del regime fondiario. Secondo la L.10 lo Jus Aedificandi non ineriva necessariamente alla proprietà. La Licenza venne trasformata in Concessione (*Mentre la licenza rimuove un ostacolo all'esercizio di una facoltà, la Concessione conferisce la facoltà*). Di conseguenza, se il diritto ad edificare veniva dato dal Comune, in caso di esproprio veniva pagato il solo valore del terreno agricolo. Con la L. 10/77 oltre ad un nuovo regime di proprietà, di trasformazione e di uso dei suoli, l'attività di programmazione veniva integrata con la politica di bilancio dei Comuni. La L.R. 56/77 è strettamente integrata con la L. 10/77.

La ricerca di un modo efficace per ridurre gli interessi privatistici e speculativi sul territorio è stata interrotta dalla **Sentenza n. 5/80** della Corte Costituzionale.

All'interno della legge 56/77 il diritto collettivo del paesaggio ha trovato riscontro in un complesso di norme. Il suolo è considerato come risorsa non rinnovabile. A differenza della legge 1150/42 la L. 56/77 punta sull'operatività dei PRG. Essa esclude il ricorso al Piano di Fabbricazione e considera il PRG come un unico strumento urbanistico a cui sono tenuti tutti i Comuni. Il PRG è caratterizzato come momento delle scelte operative dell'Ente e ha una durata limitata a 10 anni. Le relazioni territoriali con i Comuni contermini dovrebbero essere risolte dal Piano Socioeconomico e Territoriale che ha il compito di stabilire i criteri e i parametri da osservare nella formazione dei piani locali e dal Progetto Territoriale Operativo. Dopo l'entrata in vigore della L. 142/90 per l'attuazione di programmi di intervento sovracomunali può essere utilizzato l'Accordo di Programma.

Il Piano non deve occuparsi solo dell'urbanizzato ma deve proporre soluzioni riguardo alla tutela delle risorse naturali, del patrimonio agricolo, per il recupero del paesaggio nelle sue varie forme, per un equilibrato rapporto fra posti di lavoro, residenze e servizi.

A tale scopo deve essenzialmente definire:

- la destinazione d'uso;
- il tipo di intervento prescritto o ammesso;
- le modalità di intervento.

Con l'entrata in vigore della L.56/77 tutti i Comuni piemontesi sono stati obbligati alla redazione del PRG. I Comuni (a cui possono sostituirsi CM e Consorzi) devono redigere e adottare il PRG e successivamente potranno redigere, adottare e approvare gli Strumenti Urbanistici Esecutivi.

*I Piani Regolatori possono essere: comunali o intercomunali*

*Le varianti:*

- Generali dette anche Revisioni;*
- Sostanziali; di Adeguamento ai PT e ai PTO*
- Non sostanziali (che incrementano servizi o diminuiscono l'edificazione)*
- Specifiche (congiunte a Strumenti Esecutivi)*

*-Previste da L. nazionali (es.1/78)*

*Gli Strumenti Urbanistici Intercomunali possono essere modificati con: Varianti non sostanziali; Varianti sostanziali ma non generali; Variante sostanziale generale.*

Riguardo alla strumentazione urbanistica attuativa, la L. 56 prevede

-il Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica che resta lo strumento attuativo principe;

-il Piano per l'Edilizia Economica e Popolare già definito dalla L. 167/62. Vengono obbligati alla redazione del PEEP tutti i Comuni interessati da processi di sviluppo di attività economiche e residenziali;

-il Piano per gli Insediamenti Produttivi introdotto dalla L. 865/71. E' finalizzato al riequilibrio industriale e alla rilocalizzazione delle attività produttive delineata dal Piano di Sviluppo;

-il Piano di Recupero di cui alla L. 457/78. Diretto ad interventi di piccola e media scala. Consente attraverso le Convenzioni il fine della tutela sociale e del controllo della destinazione del patrimonio recuperato;

-il Piano Tecnico delle opere pubbliche. Ha lo scopo di permettere che interventi settoriali diventino fattori di organizzazione e di coordinamento nei confronti degli Enti Operanti;

-il Piano per l'Edilizia Convenzionata. Sostituisce il Piano di Lottizzazione previsto dalla L. 1150/42 e precisato con la L. 765/67.

Sono subordinati ad approvazione reg.le gli Strumenti Urbanistici Esecutivi che comportano modifiche rispetto al PRG. In questo caso lo Strumento Urbanistico Esecutivo deve essere accompagnato da specifica variante.

Con la L. 10/77 e la conseguente introduzione degli Oneri di Urbanizzazione e del Programma Pluriennale di Attuazione, il Piano di Lottizzazione (PEC per la L.R. 56/77) ha cessato di essere l'unico strumento per il recupero degli oneri.

Il PEC assume l'identità di un progetto fortemente operativo. La Convenzione costituisce quindi, oltre che garanzia della realizzazione delle opere di urbanizzazione in modo tecnicamente corretto, anche lo spazio contrattuale del Comune.

La L. 10/77 introduce il Programma Pluriennale di Attuazione .

I PRG, già in base alla L. 1150/42, avrebbero dovuto essere attuati per tempi e fasi mediante Piani Particolareggiati.

Lo scopo del Programma Pluriennale di Attuazione è quello di:

- localizzare, temporizzare e coordinare gli interventi;
- raccordare la pianificazione del territorio alla programmazione economico-finanziaria del Comune;
- garantire l'attuazione del Programma attraverso la forzosa edificazione delle aree edificabili.

Il PPA non è uno strumento di pianificazione attuativa del PRG ma soltanto un Programma Operativo.

Obbiettivamente occorre constatare che, sia l'attuazione forzata degli interventi, sia l'adeguatezza degli oneri agli effettivi costi urbanizzativi, non sono stati obiettivi raggiunti.

Il primo per mancanza di risorse necessarie per l'esproprio delle aree, il secondo per motivi di opportunità politico-amministrativa

Il PPA:

- stabilisce quali interventi di trasformazione urbanistica ed edilizi devono attuarsi;
- individua quali Piani Attuativi d'iniziativa Pubblica o Privata debbano predisporli;
- determina gli interventi per i quali deve essere richiesta la concessione nel termine fissato;
- coordina i programmi d'attuazione dei piani per l'edilizia economica e popolare;
- determina le opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
- formula un eventuale Piano di Riparto di spesa fra privati e Comune.

Il PPA risponde a:

- quale è il fabbisogno abitativo e urbanizzativo nell'arco temporale considerato;
- su quali aree si prevede di soddisfare tali bisogni;
- quali costi corrisponderanno a tali interventi;
- come si potranno ripartire tali costi.

In base alla L. 94/82 possono essere assentiti con concessione, su tutte le aree del PRG nei Comuni obbligati al PPA, i seguenti interventi:

- opere realizzate in zone agricole;*
- interventi di restauro e risanamento conservativo;*
- interventi di manutenzione ordinaria;*
- interventi di ampliamento nei limiti consentiti;*
- modifiche aventi finalità igieniche e tecnologiche;*
- interventi di recupero ai sensi della l. 457/78.*

In base alla L.94/82 può essere rilasciata concessione in assenza di PPA qualora l'area sia già dotata di tutte le opere di urbanizzazione collegate funzionalmente con quelle comunali.

La L. 56/77 stabilisce che il rilascio della concessione non sia subordinato all'inclusione nel PPA nei seguenti casi:

- interventi diretti al recupero del patrimonio esistente;*
- modifiche interne per impianti produttivi;*
- ampliamenti fino al 50% e non superiori a 1000 mq di edifici destinati ad attività produttive;*
- variazioni delle destinazioni d'uso consentite dal PRG;*
- ampliamenti necessari al miglioramento funzionale non superiori al 20% (sono consentiti 25 mq).*

Il Programma Operativo delle Opere e degli Interventi Pubblici costituisce stralcio al PPA.

IL Programma Operativo delle opere pubbliche concorre alla formazione del Piano Regionale Pluriennale delle Opere Pubbliche e dei suoi Programmi di intervento annuali (L.R.18/84).

La L.457/78 detta norme per l'edilizia residenziale (Piano decennale della casa) e introduce il Piano di Recupero che viene disciplinato nel dettaglio comprimendo, di fatto, le competenze legislative regionali.

Il Piano di Recupero si applica generalmente ad isolati ed aree ma può concernere anche edifici singoli.

La legge introduce agevolazioni per il recupero del patrimonio edilizio esistente e prevede una procedura accelerata rispetto a quella stabilita per i normali Piani Attuativi evitando l'approvazione regionale. (ora, con la L.47/85, tutti i Piani Attuativi previsti dal PRG sono approvati dal Comune).

Per il resto si tratta del riciclaggio del vecchio Piano Particolareggiato.

Rispetto al contenuto il Piano di Recupero si presenta come:

- strumento di semplice specificazione degli interventi di recupero applicabili a singoli edifici o raggruppati in complessi
- strumento di ristrutturazione urbanistica.

La L. 457/78 individua inoltre la tipologia di interventi consentiti:

- demolizione senza ricostruzione;
- manutenzione ordinaria;
- manutenzione straordinaria;
- adeguamento igienico, tecnologico e funzionale;
- restauro conservativo; risanamento e consolidamento delle strutture;
- ristrutturazione con o senza variazione di destinazione d'uso;
- interventi di urbanizzazione.

La L.1/78 (accelerazione delle procedure per la esecuzione di opere pubbliche) stabilisce che l'approvazione di opere pubbliche equivale a dichiarazione di pubblica utilità e urgenza.

L'approvazione del progetto costituisce adozione di variante quando l'opera ricade

su un'area non destinata a pubblici servizi; se invece ricade su tali aree, ma con destinazioni d'uso diverse, non comporta necessità di variante.

Nel 1985 venne varata la L. 47 (controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria opere abusive). La legge introduce sostanziali semplificazioni per gli Strumenti Urbanistici Attuativi Comunali che non sono più soggetti ad autorizzazione regionale.

La sanatoria edilizia può essere concessa solo per opere abusive ammesse dagli Strumenti Urbanistici.

Le Regioni devono definire i contenuti dei Regolamenti Edilizi.

La L. 122/89 (disposizioni in materia dei Parcheggi Pubblici) prevede due strumenti di programmazione:

-il Programma Urbano dei Parcheggi

-il Programma Triennale dei Parcheggi Pubblici avente lo scopo di favorire l'interscambio con i sistemi di trasporto collettivo.

La L. 208/91 prevede che i Comuni capoluogo di Provincia e quelli individuati con decreto del Ministro per le Aree Urbane, tenuto conto del Piano Urbano del Traffico, adottino un Programma per la realizzazione di Piste Ciclabili che, qualora abbia rilievo intercomunale, può essere attuato con un Accordo di Programma.

Nel 1992 venne emanata la legge 179 con l'intenzione di superare il Piano decennale della casa previsto dalla L. 457/78 e perseguire obiettivi di integrazione sociale.

L'art. 16 che prevedeva i Programmi Integrati è stato dichiarato anticostituzionale in quanto la materia deve essere regolata da Legge regionale.

Le caratteristiche del Programma integrato avrebbero dovuto essere:

- l'interesse pubblico;
- la rilevante valenza urbanistica;
- la pluralità di funzioni;
- le diverse tipologie di intervento;
- una dimensione tale da incidere sulla riorganizzazione urbana.

Avrebbe pertanto dovuto:

- avere un campo di applicazione più complesso rispetto a quello riferito al Piano di Recupero;
- prevedere il concorso pubblico o privato;
- essere dotato di finanziamento per l'edilizia pubblica e residenziale.

La Regione Piemonte ha predisposto un disegno di legge per normare tale strumento.

Come accennato in precedenza, la L. 47/85 impone alle Regioni la definizione dei criteri e degli indirizzi per l'unificazione e il coordinamento dei contenuti dei Regolamenti Edilizi Comunali.

Il Regolamento Edilizio, pur avendo un'ambito di applicazione limitato alle aree comunali edificate, costituisce lo strumento più elementare per una corretta gestione del territorio.

Anche un Piano di area vasta, come il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, quando si impone di operare controlli sull'uso del territorio attraverso ambiti normativi, non può non fare riferimento, di volta in volta, allo strumento più semplice, offerto dal sistema normativo vigente, per raggiungere con efficacia lo scopo prefisso.

Il Regolamento edilizio come quello di Polizia Rurale, possono, in alcuni casi, avere un'efficacia per il controllo degli sviluppi desiderati, superiore a quella di strumenti ben più complessi e sofisticati.

Un Piano Territoriale di Coordinamento che vuole essere un Piano utile ed efficace non può non tenerne conto.

Il Regolamento Edilizio è finalizzato, secondo il Codice Civile, all'ordinato sviluppo urbano riguardo alla funzionalità, estetica ed igiene e deve essere conforme al T-U. delle leggi sanitarie del 1934. La L. 765/67 ha inoltre disposto che il R.E. sia conforme a limiti inderogabili di densità edilizia, altezza e distanza fra fabbricati.

Tali imposizioni, applicate in modo acritico e indifferenziato, possono entrare in conflitto con le disposizioni di un Piano Territoriale attento alla salvaguardia dei valori paesistici.

Nel momento in cui ci si appresta ad impostare tale Piano è opportuno ricordare che gran parte del danno paesaggistico prodotto in questi ultimi anni, è stato favorito anche dalla standardizzazione di normative avulse dai contesti culturali in cui sono state applicate.

E' sufficiente, sotto questo aspetto, analizzare i caratteri formali delle periferie urbane (dalla metropoli al paesino di montagna), per stabilire una stretta connessione fra forma e normativa.

Gli standards urbanistici e i regolamenti di igiene generalizzati hanno snaturato, particolarmente in montagna, gli antichi nuclei storici compatti imponendo edificazioni isolate, con alto consumo di territorio, ed hanno permesso soluzioni tipologiche stridenti con l'omogeneità fondata sull'acquisizione di esperienze costruttive secolari.

Non è possibile tutelare completamente i valori formali del paesaggio senza poter imporre deroghe da norme generali che, quando applicate, portano generalmente a snaturare i caratteri tradizionali dell'ambiente costruito.

E' importante che la scelta delle caratteristiche tipologiche più affini alla cultura tradizionale sia lasciata alla sensibilità della popolazione locale, la quale deve poter dettare norme di comportamento in modo autonomo, all'interno di una

**griglia estremamente dettagliata in sede regionale (materiali, colori, coperture, rivestimenti, serramenti, recinzioni ecc...)**

**Il Regolamento Edilizio può divenire, così, strumento attivo di cultura ambientale e fonte a cui attingere indicazioni e ispirazioni progettuali.**

#### 1.4 ASPETTI NORMATIVI E DI IMPOSTAZIONE DEL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DELLA PROVINCIA.

Come accennato al punto 1.1, la redazione dei Piani Territoriali di Coordinamento delle Province è legata alla legge regionale che, in base all'art. 3 della L.142/90, deve organizzare l'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale.

Per l'esercizio delle funzioni indicate all'art. 15 L. 142/90, vi è la necessità della preventiva emanazione di una legge regionale che detti le procedure di approvazione nonché le norme che assicurino il concorso dei Comuni alla formazione dei Programmi Pluriennali e dei Piani Territoriali di Coordinamento.

Ulteriore conferma in tal senso la si ritrova nella sentenza n. 343/91 della Corte Costituzionale nella quale si afferma che, poichè la materia urbanistica è di competenza regionale, sono le Regioni stesse a dover stabilire la procedure e le linee fondamentali della programmazione attinente a tale materia.

Se ne evince che i ritardi delle Regioni inibiscono di fatto ogni processo di autoassunzione di funzioni pianificatorie da parte delle Province.

Il Piano Territoriale di Coordinamento, disciplinato dalla L. 1150/42, si è arricchito, con la L. 431/85 della possibile valenza ambientale.

Considerando l'elencazione delle funzioni assegnate alla Provincia dall'art. 14 della L.142 e gli argomenti da trattare nella Pianificazione Provinciale, elencati dall'art. 15, si può facilmente constatare come i contenuti della nozione "ambiente" debbano essere tutti presenti nel Piano Territoriale di Coordinamento.

In sintesi, prima di iniziare la predisposizione dei documenti preparatori al Piano Territoriale della Provincia è opportuno ricordare:

- che, in base alla L. 142/90, vi è una stretta interrelazione fra programmazione Economica e Pianificazione Territoriale;
- che alla Regione viene attribuito il compito di determinare gli obiettivi del Piano piuttosto che quello di elaborare uno Strumento rigido di vincoli e imposizioni;
- che si delinea un processo pianificatorio circolare e partecipato in antitesi al precedente sistema di strumenti di piano definiti "a cascata".

In riferimento alla sentenza della Corte Costituzionale in precedenza ricordata occorre infine considerare che, poichè la funzione di pianificazione territoriale rientra nelle materie di competenza della Regione, l'attribuzione della pianificazione alle Province può essere vincolante soltanto per argomenti di interesse provinciale.

La partecipazione della Provincia alla programmazione regionale, prevista dall'art. 15 della L. 142, assume rilevanza già nella fase di ridefinizione del quadro legislativo imposto dal nuovo ordinamento delle autonomie locali.

L'impostazione di nuovi canali collaborativi è già avvenuta con le osservazioni al D.L. regionale 103 e con la proposta di una nuova legge in materia di Pianificazione del Territorio, da parte dell'URPP.

La Regione dovrà valutare l'opportunità :

- o di predisporre una legge transitoria in attesa della revisione globale della L. 56/77

- o di varare una nuova legge regionale che racchiuda sia le Procedure della Programmazione Economica che quelle della Pianificazione Territoriale.

E' importante che le nuove norme si basino sull'analisi critica della passata esperienza della Pianificazione piemontese, in modo da utilizzarne gli aspetti positivi e da ovviare agli inconvenienti che ne hanno compromesso l'efficacia.

E' opportuno ricordare in proposito che le procedure eccessivamente "tranquillizzanti" si sono sempre accompagnate ad una scarsissima efficacia.

Il Piano Territoriale come Piano della razionalità onnicomprensiva è sempre stato sconfitto dalla operatività dei Piani di Settore. Tale operatività tuttavia non è stata sempre garanzia di efficacia e correttezza.

La settorializzazione comporta infatti l'assunzione incompleta di variabili.

Occorrerebbe quindi proporre un metodo di programmazione:

- più attento ai processi decisionali;
- meno legato a procedure rigide burocratiche;
- impostato su un sistema di azioni sequenziali non gerarchiche.

Ogni Piano dovrebbe essere un Piano tra i Piani garantendo che l'ultimo sappia dialogare con il primo.

Il campo di operatività del piano dipenderà perciò dal numero e dall'approfondimento dei sistemi indagati.

Un Piano che vuol essere in grado di interpretare e indirizzare le istanze di una società in evoluzione, deve poter garantire, già nella fase di formazione, la sua possibilità di aggiornamento e di verifica in tempi compatibili con i processi reali che il Piano intende regolare.

Un Piano Statico non è solo un Piano inutile ma è anche un Piano dannoso.

## APPENDICE

*Nel corso dell'autunno 1994 il Consiglio Regionale ha approvato due leggi che innovano il quadro giuridico illustrato nel presente quaderno: "Norme in materia di programmazione degli investimenti regionali" e "Norme in materia di Pianificazione del territorio, modifiche alla L.R. 56/77 e succ. modif. e integr. e alle L.R. n. 16/89 e n.20/89."*

*Avendo la tipografia provinciale già provveduto alla stampa del testo ma non ancora alla rilegatura si è ritenuto opportuno aggiungere una breve appendice di commento ai nuovi testi legislativi.*

*Probabilmente ci potrà essere, nelle parte principale del quaderno, qualche valutazione superata dagli eventi. Questo conferma, se mai ce ne fosse ancora bisogno, la necessità di poter disporre di strumenti di pianificazione elastici, aggiornabili e adattabili al continuo evolversi della società civile e del contesto territoriale in cui si agisce.*

*Ogni quaderno di Piano dovrà pertanto essere considerato come un tassello di un quadro di riferimento in continua evoluzione, aggiornamento, integrazione. e approfondimento. Solo così si potrà, con la collaborazione di tutte le parti sociali, produrre uno strumento utile per stabilire le regole di convivenza e sviluppo.*

## **L.R.43/94      NORME IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE DEGLI INVESTIMENTI REGIONALI**

Con questa legge vengono abrogati l'intera L.R. 43/77 e il titoli II della L.R.: 18/84 in materia di opere e lavori pubblici

Sono definite le nuove procedure della programmazione regionale, si istituiscono e organizzano il FIP (Fondo Investimenti Piemonte) ed il CREL (Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro) nonché le Conferenze di Programmazione con compiti essenzialmente consultivi.

Le Province, secondo lo spirito della L.142/90, costituiscono uno snodo importante fra programmazione locale e programmazione regionale. Partecipano ai lavori del CREL anche se rimangono ai margini del FIP.

Fra gli elementi di novità si segnala il "Rapporto sullo stato del Piemonte" e una grande considerazione dell' "Accordo di Programma" quale strumento di concertazione tra più soggetti.

Il "Rapporto sullo stato del Piemonte" è composto, fra l'altro, anche:

- dal "Rapporto sullo stato delle comunità locali", da redigere in collaborazione con le Province sulla base delle loro "Relazioni Previsionali e Programmatiche".
- dal Repertorio dei Progetti di rilevanza regionale e provinciale allegato alle predette relazioni previsionali.

Le Relazioni Previsionali e Programmatiche dovranno quindi diventare uno strumento sempre più importante per la programmazione provinciale.

Il concorso della Provincia agli atti di programmazione regionale ha come riferimento non solo il PRS (Programma Regionale di Sviluppo) ma anche tutti gli altri atti di programmazione e pianificazione territoriale.

Riguardo all'iter di formazione del PRS, il ruolo della Provincia si esercita:

- in un primo tempo, nella redazione dello schema di PRS, attraverso l'audizione dell'URPP (Unione Province Piemontesi);
- dopo l'invio dello schema alle Province, attraverso proposte e valutazioni da deliberare dopo aver consultato le Comunità Montane ed i Comuni.

Al progetto di PRS si giungerà attraverso:

- l'organizzazione di una Conferenza Regionale di Programmazione
- l'acquisizione del parere del CREL (nel quale sono rappresentate le Province)

Il PRS approvato, costituirà quadro di riferimento per la programmazione locale.

**L.R.N. 45/94 NORME IN MATERIA DI PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO, MODIFICHE ALLA L.5. 56/77 E SUCC. MOD. E INTEGR. E ALLE L.R. 16/89 E L.R. 20/89.**

Il legislatore regionale, con questa legge, ha compiuto la scelta di procedere a modificazioni di leggi vigenti, lasciandone immutato l'impianto, piuttosto che quella di affrontare un organico impianto legislativo basato sui nuovi ruoli e rapporti fra Enti territoriali disegnati dalla L. 142/90.

L'articolato della L.R. 45/94 non può essere letto in modo autonomo ma va riportato in un testo coordinato dei titoli I e II della L.R. 56/77.

Vengono ridefiniti gli strumenti ed i livelli di pianificazione inserendo, ai sensi della L.N. 142/90, il livello provinciale.

Il complesso ed articolato insieme di strumenti di pianificazione subregionale viene definito, nel contenuto, secondo criteri che ne fanno, oggettivamente, degli strumenti pianificatori regionali e non già atti di indirizzo generale come parrebbe emergere dall'art. 15 della L. 142/90.

Per quanto riguarda la Pianificazione Provinciale è di un certo interesse la norma che prevede la possibilità di valutare la conformità del PTC (Piano Territoriale di Coordinamento) agli indirizzi regionali della programmazione socioeconomica e territoriale, non solo con riferimento al Piano Territoriale Regionale ma anche, ove questo manchi, con riferimento agli indirizzi di pianificazione regionale già operanti.

Con questa disposizione si consente alle Province di esercitare la propria attività programmatoria anche in presenza di ritardi o carenze della programmazione regionale.

Un passo indietro, rispetto alle attese di un nuovo processo di pianificazione meno verticale, risulta dal fatto che la legge afferma il potere di approvazione dei PTC da parte del Consiglio Regionale, su proposta della Giunta, stabilendo pertanto che l'approvazione regionale è condizione essenziale per l'entrata in vigore del Piano Provinciale.

Inoltre, mentre la legge enfatizza il potere regionale di verifica, trasformandolo in "approvazione", non considera il potere provinciale di accertamento della conformità degli strumenti urbanistici comunali al PTC, potere esplicitamente previsto dall'art. 15 della L. 142.

Si auspica che a tale carenza, che determina un evidente squilibrio interno della legge, possano sopperire in parte i regolamenti attuativi che ne seguiranno.

## **DISEGNO DI LEGGE REG.LE N. 411 "NORME IN MATERIA EDILIZIA E APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO EDILIZIO TIPO**

La stesura dei criteri ed indirizzi per la redazione dei regolamenti edilizi comunali è prevista dalla L. 56/77 e resa obbligatoria dalla L.N. 47/85.

La predisposizione del regolamento tipo regionale, così come proposto, impone che si debbano introdurre alcuni interventi di carattere legislativo trattati nel Dis. di L.Reg.le n. 411.

Gli elementi di novità proposti sono i seguenti:

-l'introduzione del certificato urbanistico (da tenere distinto dal certificato di destinazione urbanistica). Tale certificazione, che enuncia tutti i vincoli e tutte le prescrizioni edilizie e urbanistiche che riguardano l'immobile in questione, deve essere corredata all'istanza di concessione o autorizzazione.

-il ricorso all'autocertificazione da parte dei soggetti qualificati, la cui opera rende attuabile la trasformazione edilizio-urbanistica.

-la separazione dei compiti fra struttura comunale e la Commissione edilizia: alla prima vengono attribuite funzioni tecnico-amministrative di controllo; alla seconda è riservata la competenza in ordine al merito del progetto.

La Provincia di Cuneo, tramite l'URPP, ha presentato, nel mese di ottobre 1994, le proprie osservazioni al riguardo.

Partendo dalle considerazioni espresse alle pag. 38 e 39 del presente quaderno, è stato manifestato il timore che il filtro conclusivo costituito dall'Ufficiale Sanitario possa vanificare gli obiettivi di Regolamenti Edilizi attenti alla salvaguardia dei valori dell'ambiente antropizzato.

E' sufficiente verificare, in proposito, la quantità di ristrutturazioni edilizie, effettuate secondo il corretto mantenimento dei caratteri tipologici esterni, che non hanno ottenuto (o non potrebbero più ottenere) l'autorizzazione all'uso a causa della superficie finestrata insufficiente o di altri parametri fisici predeterminati e generalizzati.

Gli strumenti di Pianificazione ad Area vasta, i Piani Paesistici, i Piani Regolatori, i loro Strumenti Attuativi, non possono salvaguardare gli aspetti storici del paesaggio se non hanno la facoltà di imporre deroghe in alcuni contesti significativi.

E' necessario che le Regioni si facciano parte attiva per la modifica di quelle norme statali che, ostacolando il recupero edilizio, creano un danno ambientale irreparabile. L'esperienza estera di aree che esprimono la maggior qualità ambientale proprio nel paesaggio antropizzato dovrebbe suggerire il comportamento più efficace per normare il settore.

La proposta di legge regionale, "norme in materia edilizia" e la bozza di regolamento edilizio tipo, dichiarano, nelle premesse, una buona elasticità, pragmatismo e considerazione dell'autonomia comunale, affermazioni che, tuttavia, vengono smentite nell'articolato.

In particolare:

- da un lato, si riscontra una notevole ingerenza del legislatore regionale nell'ambito dell'autonomia del progettista e delle esigenze abitative del committente
- dall'altro, non viene imposto ai Comuni di definire, in piena autonomia ma secondo uno schema dettagliato in sede regionale, i parametri e le norme per il controllo formale dell'ambiente costruito.

Questo D.d.L. non pare quindi rappresentare un'inversione di tendenza rispetto alla politica territoriale regionale che, in questi anni, è stata caratterizzata:

- dall'accentramento del controllo rigido e formale per alcuni interventi di dettaglio
- dalla carenza di norme comportamentali valide nel contesto più ampio (centro storico > periferia > ambiente).

**2.0 IL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO  
DELLA PROVINCIA DI CUNEO**

**Progetto Operativo**

**(approvato dal Consiglio Provinciale il 30 novembre 1992)**

## Piano Territoriale di Coordinamento

### 2.0 PROGETTO OPERATIVO

#### 2.1.0 Documento politico e programmatico

Il Consiglio Provinciale, con deliberazione 182/2 adottata nella seduta del 9 luglio 1991, ha approvato il "Documento Programmatico" ai sensi dell'art. 55 comma 3, legge 8/6/1990 n° 142, nel quale sono individuate sette aree/obiettivo e precisamente:

- infrastrutture;
- acqua;
- ambiente;
- scuola-cultura;
- sanità-assistenza;
- montagna ed aree depresse;
- lavoro-occupazione.

Lo stesso Consiglio Provinciale, con deliberazione n° 77/1 del 24/06/1991 e 113/1 del 16/09/1991, ha approvato lo Statuto dell'Ente, che, al Cap. I - sezione I ("Compiti di Programmazione") elenca le funzioni della Provincia in materia, con priorità per il Piano Territoriale di Coordinamento (art. 12), stabilendo altresì (art. 13) che la Programmazione provinciale costituisce vincolo per l'attività dell'Ente.

La L. n° 142/90 stabilisce il principio del concorso dei comuni alla formazione del Piano territoriale. A questo scopo la Regione dovrà emanare un'apposita legge di attuazione.

Pertanto, anche in carenza della legislazione regionale in materia, la Provincia di Cuneo intende iniziare la formazione del Piano Territoriale coinvolgendo, quanto più possibile, sia le componenti istituzionale (Comuni e Comunità Montane) sia quelle sociali.

Nella fase di impianto si cercherà quindi di raccogliere tutte le possibili indicazioni settoriali e generali, contando sulla collaborazione di tutti gli Enti ed Organizzazioni operanti sul territorio provinciale.

Nelle successive fasi strategica e progettuale, particolare rilievo avrà la consultazione delle istituzioni e delle forze sociali ed economiche.

#### 2.1.1 Compiti del Piano

L'impostazione data dalla L. 142/90 all'assetto della Pianificazione Territoriale, pur prevedendo sostanzialmente i livelli di piano della L. 1150/42, è caratterizzata da un rapporto meno gerarchico e rigido fra gli stessi.

I compiti riservati alla Provincia in materia di Programmazione mirano ad assicurare un punto di snodo fra la programmazione regionale e l'attività urbanistica comunale.

La Provincia dovrà pertanto raccogliere e coordinare le proposte avanzate dai Comuni, integrarle nei propri Programmi Pluriennali e nel Piano Territoriale di Coordinamento che verranno trasmessi alla Regione per l'accertamento di conformità con gli indirizzi regionali della programmazione socio-economica e territoriale.

In sintesi i compiti della Provincia possono essere così riassunti:

- coordinamento dell'attività programmatoria dei Comuni;
- programmazione e pianificazione propria;
- concorso alla programmazione regionale.

Riguardo al primo punto è significativo il fatto che la Provincia debba accertare la compatibilità dei Piani Regolatori Comunali con il proprio Piano Territoriale di Coordinamento (L. 142/90 art. 15 punto 5).

Il concetto di una più ampia partecipazione delle istituzioni alla pianificazione emerge anche dalla nuova disciplina dei rapporti, in materia, fra Provincia e Comunità Montane.

Queste ultime concorrono infatti alla formazione del Piano Territoriale di Coordinamento (L. 142/90 art. 29 punto 5) attraverso le indicazioni dei propri Piani Pluriennali di Sviluppo i quali, a loro volta, sono approvati dalla Provincia.

Per dare reale efficacia alle previsioni di piano occorre superare il concetto del "Piano imposto" per giungere a quello di "Piano necessario". Si deve peraltro diffidare dalle tentazioni perfezioniste, globali ed onnicomprensive che porterebbero a tempi di formazione eccessivamente lunghi ed incompatibili con la dinamica dei fenomeni da regolare.

Occorre perciò progettare un "Piano possibile" che misuri la sua fattibilità in relazione alle reali risorse disponibili ed ai tempi di risposta richiesti dalla società.

Si ritiene quindi sia preferibile puntare su un'attività di pianificazione organizzabile per fasi e per obiettivi.

Tale metodo sarà tanto più efficace quanto più si sarà in grado di sviluppare scenari e modelli interpretativi credibili entro i quali proporre azioni e progetti strategici.

La costruzione degli scenari interpretativi (ambientale, economico, insediativo, relazionale, sociale ed istituzionale) è peraltro l'occasione per mettere a punto un sistema informativo che operi anche come osservatorio territoriale permanente.

Si dovrà, in sostanza, intendere il Piano come "processo continuo" aggiornabile ed integrabile secondo le necessità o al variare degli scenari di riferimento, in modo da evitare che lo stesso possa essere considerato "datato" e quindi precocemente obsoleto nel suo complesso, oppure incompleto nelle sue analisi e previsioni.

Ciò comporta il coinvolgimento diretto delle strutture tecniche interne della Provincia con la creazione di un apposito "Gruppo di Lavoro" e richiede la formazione di una struttura stabile, "l'Ufficio di Piano", che assicuri il coordinamento e l'operatività sia nella fase di formazione che nella fase di gestione del Piano Territoriale.

#### 2.1.2. Le fasi per l'impianto delle attività di pianificazione

Portare la Provincia ad un buon livello di operatività rispetto ai compiti delineati sia della evoluzione legislativa che dalla dinamica dei processi reali, richiede una applicazione ponderata e articolata quasi si dovesse produrre una vera e propria "valutazione di fattibilità" del Piano.

Il Piano deve garantire già a breve una buona capacità di risposta ai problemi emergenti e deve allo stesso tempo esplorare nuove frontiere organizzative, capaci di "affrontare il futuro", valutando costi, benefici e risultati attesi dalle soluzioni prospettate.

E' per questo che, in una proiezione all'incirca biennale sono state individuate quattro fasi che caratterizzeranno il processo di impianto della operatività della Provincia.

E' stato previsto nel passaggio da una fase all'altra la formazione di un apposito rapporto sullo stato dei lavori che rifaccia il punto sulla "fattibilità del Piano" dettando se del caso nuovi contenuti alla attività successiva, alla luce della esperienza "sul campo".

La prima fase sarà prevalentemente (ma non solo) dedicata ad operare una ricognizione delle risorse (professionali, informative, tecnologiche) e delle problematiche emergenti, perfezionando il programma di attività.

Al termine di questa fase sarà possibile dimensionare con cognizione di causa i fattori organizzativi e logistici che risulteranno indispensabili per l'esecuzione dei lavori previsti.

La seconda fase, prevalentemente interpretativa, svilupperà scenari capaci di offrire i necessari riferimenti, suggestioni, e orientamenti per la decisione politico-amministrativa. Agli scenari è anche affidato il compito di aprire un confronto con la pubblica opinione, gli attori sociali ed economici, ed i partners

istituzionali, da quelli sovraordinati, a quelli "di confine", ai Comuni ed alle Comunità Montane cuneesi.

Questi ultimi saranno oggetto di particolare attenzione nella formazione del piano, essendo la loro cooperazione una delle condizioni fondamentali della efficacia del piano stesso.

La terza fase, prevalentemente strategica, dovrà alla luce degli scenari sviluppati e del quadro delle relazioni sociali ed istituzionali che si sarà venuto formando, individuare il sistema degli obiettivi economici, sociali, territoriali ed ambientali da proporre alla società provinciale.

Si tratterà necessariamente di un primo campo di obiettivi e strategie che avranno, una loro trasposizione ed un loro sviluppo spaziale in schemi, estesi all'intera area provinciale, e/o a parti di esse, a seconda della natura delle necessità/opportunità.

La fase attuativa, prevalentemente operativa, caratterizzerà l'ultimo semestre del secondo anno dei lavori e avrà marcatamente la caratteristica di attività di attuazione/verifica degli obiettivi strategici individuati.

In questa prospettiva sarà molto importante avere fatto maturare per tempo le politiche da attuare, avere generato un buon livello di capacità gestionale della Provincia, avere realizzato i presupposti per una reale cooperazione degli attori sociali ed istituzionali.

Detto questo, le attività descritte sotto ciascuna fase, configurano una applicazione prevalente, come si è scritto, ma non esclusiva.

Tanto è, per esempio, che già in prima fase dovrà essere aperta la riflessione sui temi progettuali rilevanti che richiedono risposte tecnico-amministrative non dilazionabili.

Così pure la attività di perfezionamento organizzativo e tecnologico andrà necessariamente avanti, seppure prevedibilmente con diversa intensità, anche nelle successive fasi.

"Impiantato" il piano (portata cioè ad un sufficiente livello di capacità organizzativa, strategica ed operativa, l'attività di pianificazione) la Provincia potrà disporsi a governare il territorio con strutture snelle ed essenziali, sempre più in condizioni di fornire servizi reali per la decisione pubblica.

## 2.2.O. Prima fase logistica

Anche se una attività genericamente definibile logistica non cessa mai di svilupparsi in un processo di pianificazione, nella fase iniziale, questa acquista

particolare rilievo, dovendo dimensionare funzioni che, per il loro costo e per i benefici attesi, non possono essere valutate distrattamente o superficialmente.

### 2.2.1. La struttura organizzativa

#### 2.2.1.1. Costituzione del Gruppo di lavoro per il Piano Territoriale.

Il Gruppo sarà costituito dalle Sezioni Territoriale e Socio-economica dell'Ufficio Studi, dai consulenti incaricati e dai dirigenti indicati dalla Giunta Provinciale ed intanto:

- dal dirigente della Divisione Tecnica;
- dal dirigente dell'Ufficio Acque;
- dal dirigente del Servizio Trasporti;
- dal dirigente del Servizio Tutela Ambientale.

Il Gruppo opererà sotto il coordinamento politico dell'Assessore competente e con il coordinamento organizzativo del Dirigente dell'Ufficio Studi.

2.2.1.2. Il Gruppo individuerà al suo interno un Comitato Operativo, formato dall'Ufficio Studi, dai consulenti incaricati e da altri funzionari provinciali all'uopo individuati, responsabile delle attività di formazione del Piano individuando altresì una direzione tecnico-organizzativa ed una direzione scientifica.

2.2.1.3. Su tale base si perverrà alla formazione di un Ufficio di Piano avente carattere permanente, come supporto tecnico-organizzativo alla redazione e gestione del Piano, il cui primo nucleo è per il momento costituito dalle Sezioni Socio-economica e Territoriale dell'Ufficio Studi.

2.2.1.4. Il Gruppo di lavoro si riunirà periodicamente in locali che dovranno essere a tal fine attrezzati con supporti per il disegno e l'esposizione di planimetrie.

2.2.1.5. L'Ufficio di Piano dovrà essere dotato di spazi idonei allo svolgimento dei lavori e della strumentazione per il trattamento informatico delle informazioni e per l'elaborazione dei dati conoscitivi necessari.

### 2.2.2. Raccolta ed analisi progetti esistenti

Per rendere il piano operativo ed efficace occorre poter conoscere, in qualsiasi momento, le dinamiche operanti sul territorio. E' pertanto necessario muoversi nella direzione di realizzare un osservatorio permanente dei progetti pubblici.

La Provincia ha realizzato parzialmente un Osservatorio delle Opere Pubbliche su sollecitazione delle OO.SS. e delle Associazioni di Categoria.

Risulta che la Regione (che aveva avviato nel 1987 iniziativa analoga, senza mai concretizzarla) ha ripreso in considerazione il progetto in questi ultimi tempi.

Sarà pertanto indispensabile un chiarimento tra i due Enti per evitare duplicazioni inutili.

Occorre però sottolineare che, parlando di Osservatorio permanente di progetti pubblici, non ci si riferisce solo a progetti finanziati in corso di esecuzione, ma ad una vera "Banca Progetti" che può avere una valenza assai più vasta.

Tale problematica rientra nel più ampio ambito delle funzioni dell'Ufficio di Piano, che dovrà trovare definizione sia nella Legge Regionale che in Disposizioni della Provincia.

#### 2.2.3. Definizione dell'Ambiente Normativo

La strumentazione urbanistica e territoriale italiana è regolata da un sistema normativo e legislativo estremamente complesso e disarticolato.

E' pertanto opportuno ricostruire in modo sistematico e razionale l'ambiente normativo entro il quale si deve operare e consolidare tale lavoro con la creazione di un osservatorio permanente.

Attualmente presso l'Ufficio Studi è installata la Banca dati sulle Leggi d'Italia, mentre i bollettini Regionali o le normative tecniche vengono raccolti da altri Uffici Provinciali.

E' pertanto necessario che all'interno della Amministrazione si addivenga ad una razionalizzazione del servizio raccolta di informazioni legislative e normative in senso lato (es. circolari, sentenze, ecc.), in modo da poter accedere con facilità a detta fonte.

In tal senso sarà opportuno rivedere a livello generale dell'Ente, l'intera architettura del sistema informativo interno.

#### 2.2.4. Individuazione dell'ambiente programmatico

La raccolta delle politiche pubbliche operanti sul territorio ed il loro aggiornamento, costituiscono non solo un indispensabile supporto conoscitivo del Piano, ma anche un elemento basilare per la gestione del Piano come processo continuamente aggiornabile ed adeguabile agli obiettivi che il momento politico genera.

#### 2.2.5. Analisi delle politiche territoriali della Regione, dello Stato, e "di confine"

Particolare attenzione dovrà essere dedicata alla definizione delle politiche di confine e alla raccolta delle linee di indirizzo a livello internazionale, nazionale, regionale e provinciale.

Sarà opportuno allargare i contatti già in atto con i dipartimenti confinanti francesi e la Regione Liguria per verificare le linee di indirizzo della loro Pianificazione a larga scala.

Occorrerà inoltre far riferimento al Piano decennale dell'ANAS, ai programmi autostradali e delle F.S., al Piano Regionale di Sviluppo, alla Pianificazione di Bacino, al Piano Provinciale dei Trasporti e delle Acque, ai Programmi provinciali per il turismo, al Piano Regionale per lo smaltimento rifiuti, ai programmi delle reti ENEL, SIP, SNAM, ecc..

#### 2.2.6. Raccolta e mosaicatura degli Strumenti Urbanistici Comunali

L'Ufficio Studi ha iniziato la raccolta dei P.R.G. comunali per la realizzazione della mosaicatura di sintesi. Tuttavia la risposta dei Comuni è stata ancora insoddisfacente.

Sono stati pertanto presi contatti con l'Assessorato Regionale all'Urbanistica che ha avviato, in collaborazione con il CSI, la costituzione del Sistema Informativo Urbanistico ad integrazione del Sistema Informativo Territoriale Ambientale.

Tale progetto prevede la memorizzazione dei contenuti normativi e cartografici dei P.R.G.C. inoltrati in Regione per la loro approvazione.

Le previsioni temporali per il completamento del programma prevedono circa tre anni, di lavoro, quelle finanziarie una spesa di circa 3 miliardi di lire, un terzo delle quali destinato ad operazioni di input.

La Provincia di Cuneo ha prospettato pertanto la possibilità di instaurare una collaborazione con la Regione, la quale potrebbe fornire gli elaborati ufficiali (P.R.G. approvati); la metodologia di organizzazione delle informazioni; la digitalizzazione della cartografia; il software elaborato dal CSI.

La Provincia di Cuneo, dal canto suo, potrebbe collaborare alle operazioni di organizzazione e memorizzazione delle operazioni.

Una proposta in tal senso è stata ufficializzata nel gennaio 1992 e si attende una risposta della Regione per l'eventuale predisposizione di un programma operativo.

Si ritiene comunque opportuno avviare, nella fase logistica, una sperimentazione che investa una o più aree campione di particolare interesse per il Piano, nelle quali verificare gli standard grafici, informativi e i costi.

#### 2.2.7. Organizzazione del sistema Informativo Territoriale

Per formulare strategie di sviluppo o di riequilibrio territoriale occorre avere una dettagliata conoscenza degli indicatori e dei dati economici e sociali riferiti ad unità territoriali rappresentative.

Occorre pertanto procedere preliminarmente:

2.2.7.1. alla raccolta ed organizzazione degli archivi socio-economici e territoriali disponibili (atlanti socio-economici, collegamento ISTAT, collegamento SITA, ecc.).

2.2.7.2. alla raccolta ed integrazione della cartografia di base e tematica esistente (collegamento SITA ed acquisizione cartografica regionale, Banca dati geologici, ecc.).

#### 2.2.8. Rassegna delle condizioni organizzative del sistema pubblico

E' importante individuare con chiarezza l'organizzazione dell'intero sistema pubblico e delle sue relazioni interne per poter definire il sistema dei rapporti per la formazione e gestione del Piano.

Sarà necessario realizzare un duplice circuito di trasmissione che invii alla Regione le esigenze programmatiche dei Comuni e consenta la partecipazione dei livelli di governo infraregionale all'attuazione della programmazione.

A tale scopo sarà probabilmente opportuno prevedere sedi circondariali di attività per incontri e contatti con i vari attori pubblici e privati che operano sul territorio.

Pertanto si propone in prospettiva:

-la costituzione dei Circondari ai sensi dell'art. 47 dello Statuto.

Nella fase di formazione e consultazione del Piano, la sede circondariale potrà essere attivata come punto di riferimento per le attività relative.

Nella successiva fase di gestione del Piano, in sede circondariale si potranno costituire raccordi tra la Provincia, gli Enti Locali ed altri attori sociali per la applicazione, gestione e aggiornamento/verifica del Piano;

-il raccordo con le Comunità Montane pone problemi particolari stanti le competenze attribuite alla Provincia dall'art. 29, n° 4 e 5 legge 142/90.

A tal fine si propone che la Consulta delle Comunità Montane, già in essere, costituisca la sede per la trattazione delle questioni generali che riguardano le Comunità Montane nel loro complesso.

I problemi particolari riguardanti le singole Comunità Montane verranno esaminati in sede circondariale o in rapporto diretto con la Provincia;

L'art. 14, lett. c, della Legge 142/90 affida alla Provincia i compiti di assistenza tecnico-amministrativa agli Enti Locali. Il successivo punto 2 stabilisce che la Provincia, in collaborazione con i Comuni, promuove e coordina attività nonchè realizza opere di rilevante interesse provinciale.

Attraverso l'applicazione dei due commi citati, avviene la saldatura tra attività di programmazione e realizzazione del Piano, il che comporta l'applicazione degli art. 13 e 14 dello Statuto.

#### 2.2.9. Ricostruzione delle problematiche sociali

Una rassegna delle problematiche emergenti nella società cuneese potrà essere condotta attraverso la realizzazione di una rassegna stampa specificamente tematizzata in base alle esigenze del Piano che potrà essere integrata da valutazioni e interviste ad opinion-leaders.

Questa attività dovrà assumere caratteristiche di reporting permanente che coinvolgeranno l'Ufficio Stampa della Provincia e accompagneranno la formazione e la gestione del Piano.

#### 2.2.10. Ricostruzione dei sub-sistemi funzionali

La discussione e la rappresentazione dei principali sub-sistemi funzionali presenti nel territorio provinciale, consentirà di operare, in modo speditivo, valutazioni sull'equipaggiamento funzionale, di caratterizzare in termini spaziali le diverse

problematiche settoriali, di stabilizzare una base informativa per la attività di pianificazione territoriale.

### **2.3.O. Seconda fase interpretativa**

La fase interpretativa dovrà individuare gli scenari evolutivi entro i quali calare le scelte strategiche e mettere a fuoco i fondamentali caratteri ambientali del territorio pianificato.

I dati raccolti nei moduli precedenti dovranno essere selezionati ed organizzati in analisi che privilegino la dimensione inter-settoriale.

### **2.3.1. Scenario economico e sociale**

#### **2.3.1.1. Analisi socio-economica**

Comporta l'aggiornamento dell'Atlante Socio-economico Provinciale e la predisposizione dei seguenti gruppi di carte tematiche:

- Struttura demografica ed insediativa
- La dinamica demografica
- La scolarizzazione
- La forza lavoro
- L'accessibilità e la Mobilità
- I redditi, i consumi, i risparmi.

#### **2.3.1.2. Analisi Economica**

Si dovranno indagare le performances economiche, i fattori di competitività, le condizioni di successo del sistema imprenditoriale cuneese nelle sue articolazioni agricole e agroindustriali, industriali-artigianali, del turismo e del terziario.

#### **2.3.1.3. Analisi Sociale**

Si dovranno indagare i modelli culturali presenti nell'area, le situazioni di disagio, il quadro dei valori e dei comportamenti, ecc.

## **2.3.2. Scenario Insediativo e Relazionale**

**2.3.2.1. Analisi dei modelli insediativi e delle relazioni di complementarità e competizione delle funzioni urbane con particolare riferimento alle "sette città" fulcro del sistema insediativo provinciale e sede principale della innovazione territoriale.**

### **2.3.2.2. Analisi dei servizi**

Dovrà trattare la struttura dei servizi in generale ed approfondire le problematiche più settoriali (Servizi culturali, del tempo libero, servizi sportivi, attività terziarie destinate alla vendita o non destinate alla vendita, servizi sanitari, socio-assistenziali, dell'istruzione e della formazione superiore).

### **2.3.2.3. Analisi delle infrastrutture per i trasporti e le comunicazioni anche in riferimento al Piano dei Trasporti Provinciale**

I temi da indagare riguarderanno:

- il sistema della viabilità;
- il sistema ferroviario;
- il sistema aeroportuale;
- il sistema dei trasporti pubblici;
- il sistema del trasporto merci e dell'intermodalità;
- il sistema delle comunicazioni.

## **2.3.3. Scenario ambientale**

**2.3.3.1. Analisi delle risorse ambientali, con particolare riferimento alla dimensione quantitativa, ai caratteri qualitativi ed alla distribuzione territoriale delle risorse primarie: acqua, suolo, foreste, energia.**

**2.3.3.2. Analisi delle condizioni di rischio e vulnerabilità.**

2.3.3.3. Analisi dei sistemi antropici di utilizzazione delle risorse ambientali e di prevenzione e/o mitigazione degli inquinamenti (acquedottistica, depurazione, smaltimento rifiuti, attività estrattive, caccia e pesca, ecc.).

#### 2.3.4 Scenario organizzativo-istituzionale

2.3.4.1. La valutazione delle configurazioni organizzative possibili nell'offerta di servizi della pubblica amministrazione, discuterà le variabili istituzionali in gioco, le problematiche connesse alla disponibilità di risorse umane e tecnologiche, e quelle connesse alle forme di cooperazione tra Enti Locali.

#### 2.3.5. Costruzione della matrice ambientale

Partendo dalle vocazioni del territorio, dalla sua storia e dai suoi valori, dalle sue caratteristiche naturali e dalle sue diverse peculiarità dovranno essere individuati, attraverso la predisposizione di una matrice ambientale, i sistemi più caratterizzati: paesaggi urbani, delle pianure rurali, collinari, montane, ecc. ed ambiti di particolare singolarità.

All'interno di questi ambiti dovranno essere effettuate analisi specifiche di tipo ambientale in senso lato con particolare riguardo all'aspetto del paesaggio.

#### 2.4.O Fase Strategica

Sugli scenari così determinati dovranno quindi essere sviluppate le strategie di intervento ed individuati i progetti prioritari e trainanti per l'attuazione delle politiche territoriali che si riterrà opportuno adottare.

Allo stato attuale, pur essendo del tutto prematura una indicazione puntuale dei contenuti che il Piano assumerà, pare comunque utile esemplificare a titolo puramente indicativo una lista di temi.

Vale comunque l'avvertenza che le applicazioni progettuali che il Piano saprà e potrà effettivamente sviluppare saranno funzione degli obiettivi individuati e delle risorse disponibili.

#### 2.4.1. Contenuti indicativi del Piano Territoriale di Coordinamento

##### 2.4.1.1. Il sistema degli Obiettivi Strategici

2.4.1.2. Le politiche di concertazione a livello internazionale, nazionale, regionale, provinciale

##### 2.4.1.2.1. Le politiche di "sistema"

Dovranno riguardare in modo prioritario la rete viaria internazionale e nazionale; i sistemi di trasporto; l'assetto funzionale delle reti di servizi per l'innovazione in relazione alle scelte strategiche effettuate o previste nelle aree esterne.

##### 2.4.1.2.2. Le politiche "di confine"

Riguarderanno in modo particolare le determinazioni insediative e relazionali e quelle connesse all'evoluzione dei settori economici primario, secondario e terziario e delle funzioni di livello provinciale e regionale.

##### 2.4.1.3. Le politiche territoriali provinciali e gli schemi strutturali di assetto

##### 2.4.1.3.1. Le politiche per il settore produttivo primario

- politica agricola provinciale;
- i mercati;
- il settore agroalimentare.

##### 2.4.1.3.2. Le politiche per il sistema produttivo secondario

- le politiche per la localizzazione industriale;
- le politiche per l'integrazione con il settore primario;
- le politiche per l'innovazione.

#### 2.4.1.3.3. Le politiche per il sistema terziario

- le politiche per la ricerca e l'innovazione;
- le politiche per la formazione e la valorizzazione del capitale umano;
- le politiche per la promozione delle attività economiche cunnesi;
- le politiche per la valorizzazione turistica delle risorse naturali e culturali;
- le politiche per le localizzazioni commerciali e terziarie.

#### 2:4.1.3.4. Le politiche per i servizi pubblici

- i servizi sanitari e assistenziali;
- i servizi scolastici;
- i servizi culturali;
- i servizi di smaltimento rifiuti;
- i servizi acquedottistici e di depurazione;
- i servizi energetici.

#### 2.4.1.3.5. Le politiche per le aree urbane

- le politiche per l'innovazione urbana;
- le politiche urbanistiche per i nodi complessi.

#### 2.4.1.3.6. Le politiche per la montagna

- riequilibrio socio-economico;
- turismo;
- valori ambientali;
- programmi interregionali;
- programmi di Comunità Montana.

#### 2.4.1.3.7. Le politiche per il sistema dei trasporti e della viabilità

- la rete viaria;
- il sistema dei trasporti su gomma;

- il sistema dei trasporti FF.SS.;
- le relazioni funzionali della rete;
- il sistema di trasporto aereo;
- le connessioni con i porti liguri.

#### 2.4.1.3.8. Le politiche ambientali

- le linee di intervento per la sistemazione idraulico-forestale, il consolidamento del suolo e la regimazione delle acque;
- individuazione dei sistemi ambientali e paesaggistici: paesaggio urbano, della pianura rurale, collinare, montano, ambiti singolari;
- norme per la valorizzazione e difesa dei valori ambientali;
- norme per la tutela dei valori formali ed estetici degli insediamenti;
- aree istitutive o da istituire a parco e riserva naturale;
- aree da sottoporre a Piani d'Area o Piani Paesistici;
- valutazioni di compatibilità ambientale delle scelte adottate.

#### 2.5.0 Operatività del Piano (la fase attuativa)

Come accennato in premessa, la possibilità del Piano di indirizzare le risorse pubbliche e private sul territorio in funzione delle strategie di sviluppo o di riequilibrio adottate, dipende in gran parte dalla capacità di dare risposte e proporre soluzioni in tempi sufficientemente brevi e, soprattutto, certi.

La variabile "tempo" deve pertanto divenire un elemento determinante nell'impostazione e nella gestione del Piano.

Inoltre, solo il concetto di Piano come processo continuo (da monitorare), potrà garantire nel tempo la rispondenza delle previsioni al mutare degli scenari locali, nazionali ed internazionali.

L'Ufficio di Piano dovrà pertanto gestire un sistema di Osservatori permanenti in grado di segnalare in tempo utile le modifiche o le integrazioni che si renderanno necessarie.

Un momento di aggiornamento ed adeguamento del Piano Territoriale dovrà, ad esempio, avvenire in concomitanza con l'approvazione, da parte della Provincia, dei Piani di Sviluppo delle Comunità Montane (art. 29 punti 4 e 5 L. 142/90).

La L. 142/90, all'art. 15 punto 5 stabilisce che la Provincia, oltre alle funzioni attribuitele dalla Regione con la legge attuativa, ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità dei P.R.G. con le previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento.

Si tratta di un momento determinante per il controllo, gestione e verifica degli indirizzi programmatici del Piano.

Occorre quindi che l'Ufficio di Piano sia strutturato ed attrezzato in modo idoneo per questo compito.

In conclusione vale un richiamo sulle difficoltà che incontrerà il processo di pianificazione, per definire più realisticamente - anche se non in modo disarmato - le aspettative nei suoi confronti.

Va messo in evidenza il fatto che si sta operando all'interno di un sistema a cui mancano basi legislative per rendere compiutamente efficaci le previsioni di Piano.

Basti citare in proposito:

- la mancanza di una legge sul regime dei suoli;
- il problema non risolto della durata e indennizzabilità dei vincoli urbanistici;
- l'assenza di una chiara legge sugli espropri;
- le difficoltà in cui si trova la finanza locale;
- la mancanza di un sistema nazionale di programmazione.

Queste ed altre carenze della base giuridica su cui si opera potranno determinare grosse difficoltà nella fase attuativa del Piano Territoriale.

Sarà opportuno quindi, nella fase di formazione del Piano Territoriale di Coordinamento, dedicare particolare attenzione alle modalità di attuazione possibile, facendo in particolare ricorso al più ampio spettro di risorse politiche ed economiche disponibili, ricercando le forme di cooperazione più efficaci attorno agli obiettivi che il Piano proporrà.

Nella predisposizione del Piano dovrà essere evitata ogni tentazione di astrattezza. In ogni fase del Piano sarà opportuno non perdere di vista i risultati concreti che si possono realizzare ricordando che, anche in questo caso, la bontà di una pianta si giudica dai frutti che è in grado di produrre.

## BIBLIOGRAFIA

- Testi legislativi statali e regionali
- Piano Territoriale della Regione Piemonte - Quadro giuridico-normativo
- Manuale di Urbanistica - ed. Pirola (1989)
- Rapporto sulla Pianificazione e Gestione Urbanistica- Regione Piemonte
- Arch. U. Baldini -CAIRE- Relazioni e documenti vari non pubblicati
- Relazioni varie Ufficio Studi e Programmazione della Provincia di Cuneo

Il Progetto Operativo del Piano Territoriale della Provincia di Cuneo è stato predisposto dall'Ufficio di Piano in collaborazione con i consulenti: Arch. U.Baldini e Dr. A.Miglio.

**ELABORAZIONE**

**Ufficio di Piano della Provincia di Cuneo**

**COORDINAMENTO**

**Dr Giuseppe Fissore**

**RICERCA DELLE NORME ED ELABORAZIONE TESTO**

**Arch. Enzo Fina**

**STAMPA**

**Centro Stampa Amministrazione Provinciale**

COLLANA DEI QUADERNI DI STUDI E DOCUMENTAZIONE  
EDITA DALL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CUNEO

- \* N. 1 - L'intervento della Provincia e degli altri Enti locali a tutela dell'ambiente della Valle Gesso, a seguito dei progettati impianti idroelettrici ENEL (ottobre 1972)
- \* N. 2 - Verbale della discussione svoltasi il 6 novembre 1972 in seno al Consiglio Provinciale in merito al Piano di Sviluppo del Piemonte 1970/75 e Sintesi del Rapporto Preliminare dell'IRES (novembre 1972)
- N. 3 - Relazione dell'Assessorato alla Programmazione per la Conferenza provinciale sulla piccola e media industria e l'artigianato (dicembre 1972)
- \* N. 4 - Rapporto sugli studi preliminari per la realizzazione di un serbatoio sullo Stura di Demonte presso Moiola - 1969/1972 (dicembre 1972)
- \* N. 5 - Esame del Rapporto preliminare IRES per il Piano di Sviluppo Reg.le 1970/75 (maggio 1973)
- \* N. 6 - I collegamenti ferroviari in provincia di Cuneo (settembre 1973)
- \* N. 7 - Note legislative al Bilancio Regionale 1973 (ottobre 1973)
- \* N. 8 - Inventario delle risorse idriche della provincia di Cuneo  
Parte I : Le sorgenti della Valle Stura di Demonte (novembre 1973)
- \* N. 9 - L'istruzione professionale in agricoltura nella provincia di Cuneo. Relazione informativa predisposta dall'Assessorato provinciale all'Agricoltura (marzo 1974)
- \* N. 10 - Gli inquinamenti idrici in provincia di Cuneo. Parte introduttiva. (aprile 1974)
- \* N. 11 - Piano di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita nel Comune di Boves (giugno 1974)
- \* N. 12 - Atti della Conferenza sui problemi dell'economia e dello sviluppo industriale nell'area monregalese (settembre 1974)
- \* N. 13 - Atti del Convegno di studi su "Il Parco Internazionale delle Alpi Marittime" Cuneo, 14 gennaio 1974 (marzo 1975)
- \* N. 14 - Il Comprensorio: contributi per una definizione (maggio 1975)
- \* N. 15 - Inventario delle risorse idriche della provincia di Cuneo.  
Parte II: Le sorgenti della valle Corsaglia (novembre 1975)
- \* N. 16 - Indagine sulla funzionalità dei servizi radiotelevisivi nelle Comunità Montane della provincia di Cuneo (gennaio 1976)
- \* N. 17 - Canzoniere occitano (settembre 1976)
- \* N. 18 - Programma di attività per il quinquennio 1975/80 (ottobre 1976)
- \* N. 19 - I distretti scolastici in provincia di Cuneo (aprile 1977)
- \* N. 20 - Atti del convegno sulla vitivinicoltura (maggio 1977)
- \* N. 21 - Archivio storico-topografico delle valanghe italiane - Provincia di Cuneo (Voll. 1°/atlante - 1°/1 - 1°/2 - 1°/3) (dicembre 1977)
- N. 22 - Convegno di studi sul tema "Il credito in provincia di Cuneo"  
Parte I: Relazioni ed interventi - Parte II: Allegati (ottobre 1978)  
(aprile 1978)
- \* N. 23 - Problemi e prospettive di sviluppo della forestazione in provincia di Cuneo (maggio 1978)
- N. 24 - Artigianato e commercio: una risorsa per il Cuneese (novembre 1978)
- \* N. 25 - Inventario delle risorse idriche della provincia di Cuneo  
Parte III: Le sorgenti del Massiccio del Marguareis (novembre 1978)
- N. 26 - Carta idrogeologica della provincia di Cuneo e relative note illustrative (Parte IV) (marzo 1979)



- N. 54 - Consuntivo del quinquennio 1985-1990 (aprile 1990)
- N. 55 - Repertorio dei monumenti artistici della provincia di Cuneo  
Territorio dell'antico Principato di Piemonte (voll. 2e/2f/2g) (luglio 1990)
- N. 56 - I laghi alpini della provincia di Cuneo (voll. 3) (giugno 1990)
- \* N. 57 - Atti del Convegno "I problemi dei piccoli Comuni ed il nuovo  
ordinamento delle autonomie locali" (maggio 1991)
- N. 58 - La rete commerciale e i mercati all'ingrosso in Provincia di Cuneo  
(Quaderno n. 1 del Piano Territoriale di Coordinamento) (febbraio 1994)
- N. 59 - Il credito in Provincia di Cuneo  
(Quaderno n. 2 del Piano Territoriale di Coordinamento) (marzo 1994)
- N. 60 - I media: produzione e consumo dell'informazione in Provincia di Cuneo  
(Quaderno n. 3 del Piano Territoriale di Coordinamento) (aprile 1994)
- N. 61 - Turismo Invernale in Provincia di Cuneo  
(Quaderno n. 4 del Piano Territoriale di Coordinamento) (maggio 1994)
- N. 62 - L'attività estrattiva  
(Quaderno n. 5 del Piano Territoriale di Coordinamento) (giugno 1994)
- N. 63 - Il Quadro Giuridico Normativo- Il progetto Operativo del P.T.C.  
(Quaderno n. 6 del Piano Territoriale di Coordinamento) (luglio 1994)